

Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo all'affidamento di un incarico professionale per lo
svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, e per le attività di
Referente di Cantiere inerenti la costruzione della Linea 4 della
Metropolitana di Milano nel Comune di Milano, CIG 211908EBD

tra

SPV Linea M4 S.p.A ("M4 S.p.A."), con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08876260962 – R.E.A. di Milano numero 2054558, nel presente atto rappresentata dal Dott. Fabio Terragni, nella sua qualità di Presidente, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2015

(in seguito denominata anche "**COMMITTENTE**");

e

....., Codice Fiscale e Partita IVA e numero Iscrizione Registro delle Imprese di - R.E.A. di numero, rappresentata nel presente atto dal Dott., nella sua qualità di

(in seguito denominata anche "**CONTRAENTE**");

insieme congiuntamente denominate "PARTI",

PREMESSO:

- che in attuazione del Provvedimento del Sindaco n. 546/2005, nella qualità di Commissario delegato dal Governo, il Comune di Milano (d'ora in avanti anche "Concedente") ha indetto, con provvedimento dirigenziale n. 606 del 23 maggio 2006, una Gara (Prequalificazione) per la costituzione di una società mista cui affidare la Concessione di costruzione e di gestione della prima tratta della linea 4 della Metropolitana di Milano S. Cristoforo – Sforza Policlinico;
- che il CIPE, con delibera del 30 agosto 2007 ha approvato il progetto preliminare della prima tratta della Linea 4 della Metropolitana di Milano (S. Cristoforo – Sforza Policlinico);
- che successivamente il CIPE, con delibera del 6 novembre 2009 ha approvato anche il progetto della seconda tratta della Linea 4 (Sforza Policlinico – Linate);
- che il Comune di Milano, con lettera d'Invito in data 4 maggio 2010, ha invitato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A. – capo gruppo mandataria), Astaldi S.p.A. (mandante), Ansaldo STS S.p.A. (mandante), AnsaldoBreda S.p.A. (adesso Hitachi Rail Italy S.p.A.) (mandante), Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (mandante) e Sirti S.p.A. (mandante), (d'ora in avanti anche "ATI Aggiudicataria") già regolarmente prequalificato, a presentare offerta per concorrere all'aggiudicazione della Gara per la costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della linea 4 della Metropolitana di Milano S. Cristoforo – Linate (d'ora in avanti anche "Linea" o "Opera");
- che, a seguito delle valutazioni effettuate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Gara è stata definitivamente aggiudicata dal Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG 596808/2011 dell'8 agosto 2011, all'ATI Aggiudicataria di cui alla precedente premessa;
- che, in attesa che si verificassero le condizioni necessarie per la stipula della Convenzione di Concessione, il Comune di Milano e l'ATI Aggiudicataria - per anticipare talune delle prestazioni facenti parte dell'oggetto della Concessione, tra le quali la redazione del Progetto Definitivo - hanno sottoscritto in data 6 ottobre 2011 un Contratto Accessorio;
- che in data 6 marzo 2012 è stato redatto tra il Comune di Milano e l'ATI Aggiudicataria il Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori della Linea, ai sensi dell'art. 5.9 delle Istruzioni e Informazioni ai concorrenti, facenti parte dei documenti di gara, nelle more della costituzione della Società Concessionaria;
- che in data 8 marzo 2012 i soci privati dell'ATI Aggiudicataria si sono riuniti nel CONSORZIO MM4 (di seguito anche "CMM4");
- che l'ATI Aggiudicataria, sino alla costituzione della Società Concessionaria, si è assunta l'obbligo di eseguire le prestazioni affidatele dal Concedente con il Contratto Accessorio succitato e di quelle che le sarebbero state progressivamente affidate nell'ambito del succitato Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori;
- che in data 16 maggio 2013 le imprese partecipanti all'ATI Aggiudicataria, nelle more della costituzione della Concessionaria, hanno costituito la società consortile per azioni SP.M4 S.C.p.A. (anche solo "SP M4 S.C.p.A.") la quale è subentrata, ad

ogni effetto, nei rapporti intestati all'ATI Aggiudicataria ai sensi dell'art.156 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, senza che ciò desse luogo a cessione di contratto, ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale dell'ATI Aggiudicataria per le obbligazioni assunte dalla SP M4 S.C.p.A;

- che in data 20 giugno 2013 è stato sottoscritto tra il Comune di Milano e la SP M4 S.C.p.A. il cosiddetto "Addendum al Contratto Accessorio" con il quale era stata affidata alla SP M4 S.C.p.A. medesima l'esecuzione delle sole opere EXPO ed opere anticipate;
- che in data 12 luglio 2013 Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A.), in qualità di capogruppo dell'ATI Aggiudicataria, CMM4 e la SP M4 S.C.p.A. hanno sottoscritto il cosiddetto "Accordo Integrativo e di subentro" relativo alla comunicazione di affidamento del 4 aprile 2012;
- che in data 6 marzo 2012 con nota del Comune di Milano prot. PG.165434/2012, il RUP ha preso atto della nomina conferita dalla SP M4 S.C.p.A. all'arch. Daniele Didone quale Responsabile dei Lavori (RL) ed agli ingg. Giulio Ghezzi e Franco Pugliese coordinatori, rispettivamente, per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), limitando parzialmente, in fase transitoria, gli obblighi e gli adempimenti in capo ai soggetti incaricati;
- che in data 20 dicembre 2013 con nota del Comune di Milano prot. PG.833414/2013, il RUP ha dichiarato, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 12282 pronunciata dalla V sezione penale del Tribunale di Milano in data 07/11/2013, "pienamente" efficaci le nomine effettuate dalla SP M4 S.C.p.A. di cui al precedente punto m), e ha richiesto a quest'ultima non intendesse riconfermare le stesse nomine, di procedere alle nuove nomine e di trasmettere al medesimo Concedente i relativi provvedimenti per ottenere il necessario gradimento;
- che in data 2 maggio 2014 è stato sottoscritto tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM S.r.l. un contratto di "affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., connesso alla funzione di Responsabile dei Lavori, nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo e della realizzazione dei Lavori di costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano (tratta S. Cristoforo – Linate)", (nel seguito "il Contratto");
- che il CIPE con delibera 66 del 9 settembre 2013 ha approvato il progetto definitivo della Linea M4 della Metropolitana di Milano;
- che in data 15 ottobre 2014 è stato sottoscritto tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM S.r.l. l'Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto, avente ad oggetto l'incarico per l'espletamento della funzione di Referente di Cantiere ai sensi dell'art. 7 del Protocollo di Legalità nonché l'affidamento di attività integrative al servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, nell'ambito della realizzazione dell'Opera, quali: (i) il servizio di gestione ed implementazione dei dati e delle informazioni all'interno del modulo Sicurezza "Safemate" della Piattaforma di Legalità M4 relativamente alla documentazione riguardante i processi operativi connessi alle funzioni del CSE; (ii) il servizio di contabilizzazione a misura degli oneri della sicurezza (nel seguito "l'Atto

Aggiuntivo”);

-che il Contratto e l'Atto Aggiuntivo attribuivano alla Concessionaria, una volta costituita, la facoltà di subentrare nel Contratto e nell'Atto Aggiuntivo;

-che in data 16 dicembre 2014 è stata costituita la società Concessionaria denominata SPV Linea M4 S.p.A. (nel seguito anche solo “M4 S.p.A.”);

-che in data 22 dicembre 2014 è stata firmata la Convenzione di Concessione tra il Concedente Comune di Milano e M4 S.p.A.;

-che M4 S.p.A., con contratto di cessione del 12 gennaio 2015 stipulato tra M4 S.p.A. e SP M4 S.C.p.A., ha esercitato la facoltà che le era attribuita dai citati documenti contrattuali tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM S.r.l. ed è effettivamente subentrata nel contratto e nell'Atto Aggiuntivo sottoscritti tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM S.r.l.;

-che il Contratto e l'Atto Aggiuntivo sottoscritti tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM S.r.l. prevedevano che il COMMITTENTE (ora M4 S.p.A.) avrebbe potuto, in qualsiasi momento, recedere dal Contratto e dall'Atto Aggiuntivo, inviando al Contraente (Ingegneria SPM S.r.l.) una formale comunicazione con un preavviso di 30 giorni;

-che in data 28 aprile 2015 la M4 S.p.A. ha esercitato nei confronti della Ingegneria SPM S.r.l. il diritto di recesso dal contratto e dall'Atto Aggiuntivo aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., connesso alla funzione di Responsabile dei Lavori, nell'ambito del progetto definitivo/esecutivo e della realizzazione dei Lavori di costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano (tratta S. Cristoforo – Linate), nonché l'incarico per l'espletamento della funzione di Referente di Cantiere ai sensi dell'art. 7 del Protocollo di Legalità e di contabilizzazione a misura degli oneri della sicurezza;

-che la Società M4 S.p.A., alla luce delle ragioni di estrema urgenza derivanti dall'intervenuta cessazione delle attività di CSP/CSE/RdC da parte della Società Ingegneria SPM S.r.l. e dell'imprescindibile esigenza di garantire la continuità del servizio, in data 11 giugno 2015 ha provveduto ad affidare direttamente, in via temporanea, l'incarico di CSP/CSE/RdC alla società MM S.p.A. (società in – house del Comune di Milano);

-che la Società M4 S.p.A., alla luce delle ragioni di estrema urgenza derivanti dall'intervenuta cessazione delle attività di RL da parte della Società Ingegneria SPM S.r.l. e dell'imprescindibile esigenza di garantire la continuità del servizio, in data 11 giugno 2015 ha provveduto ad affidare direttamente, in via temporanea, l'incarico di RL all'ing. Alberto Palombarini.

-che il Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A., in data 5 febbraio 2016, considerata la prossima scadenza dell'incarico di CSP/CSE/RdC affidato ad MM S.p.A. e visto il dovere di garantire l'indispensabile continuità del servizio medesimo, all'unanimità ha deliberato di procedere in via di urgenza con un nuovo affidamento temporaneo dell'incarico di CSP/CSE e RdC ad MM S.p.A., nelle more della decisione definitiva, sentito anche il Concedente, sulle procedure da seguire per l'individuazione di un CSP, di un CSE e di un RdC per tutta la durata dei lavori di

- realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano;
- che la società MM S.p.A., con nota Prot. PG/7163 – DPSM/94 del 10 febbraio 2016 e Prot. PG/7382 – DPSM/101 del 11 febbraio 2016 si è dichiarata disposta ad assumere l'esecuzione del SERVIZIO, indicando che gli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nonché di Referente di Cantiere (RdC) sarebbero stati espletati dal proprio dirigente Ing. Matteo Colombo quale Professionista incaricato (di seguito anche "Professionista"), che risulta essere in possesso di tutti i requisiti professionali prescritti dall'art. 98 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della necessaria professionalità e competenza per eseguire con diligenza, autonomia ed indipendenza di ruoli, funzioni e responsabilità, le attività professionali connesse allo svolgimento dell'incarico per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (nel seguito anche "CSP") ed in fase di Esecuzione (nel seguito anche "CSE"), nonché di Referente di Cantiere (nel seguito anche "RdC");
 - che in data 01/09/2015 è stata avviata la procedura per bando di gara per RL, a cui è seguita assegnazione a SGS con nomina all'ing Marco Morelli dal 1 marzo 2017, procedendo quest'ultimo alla nomina dell'Ing Matteo Colombo quale CSP e CSE
 - che, nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei soci di M4 S.p.A., il rappresentante del Comune di Milano, soggetto Concedente e socio di maggioranza di M4 S.p.A., ha comunicato che il Comune, quanto al CSP, CSE "auspica che la società bandisca una gara, con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, precisando che, nelle more dei risultati di tale gara, il servizio resterà affidato a MM S.p.A., ai fini della prosecuzione dell'attività";
 - che, in seguito a tale indicazione, in data 30 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A., nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, ha deliberato di "affidare direttamente un incarico per il ruolo di CSE, CSP e RdC a MM S.p.A. per un periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 2017";
 - che in data 04/05/2017 il Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A. ha approvato la documentazione costituente il bando di gara per l'affidamento incarico professionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e per le attività di Referente di Cantiere inerenti la costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, dando mandato deliberando la pubblicazione dello stesso su GU;
 - che il CONTRAENTE ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto ed all'uopo ha dichiarato:
 - di essere iscritto presso la C.C.I.A.A.;
 - di essere intestatario di posizioni assicurative e/o previdenziali obbligatorie;
 - di aver preso visione e di ben conoscere tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, di avere la piena conoscenza delle prestazioni affidate con il presente Contratto;
 - di avere eseguito i necessari sopralluoghi e di avere valutato tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui il CONTRAENTE si è obbligato e sui relativi costi, di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione

- di convenienza economica del corrispettivo pattuito con il presente Contratto;
- di aver preso visione del Progetto Definitivo approvato dal CIPE, del Disciplinare Tecnico e relativi allegati, dei Capitolati Speciali e relativi allegati, della Concessione e relativi allegati e di tutti gli altri documenti regolanti i rapporti tra il COMMITTENTE ed il Concedente che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che, in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto, hanno priorità quelle sancite da quest'ultimo;
- di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dal COMMITTENTE, che considera completa ed esauriente;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D. Lgs. 159/2011 (in cui sono confluite le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575);
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto nonché dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di essere in regola con gli adempimenti fiscali ed assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità secondo le norme della serie ISO 9001;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario per assolvere agli obblighi inerenti al presente contratto;
- di essere consapevole che in data 27 marzo 2014 è stato stipulato un Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. n. 163/2006 tra la Società Concessionaria, il Comune di Milano e la Prefettura di Milano (di seguito anche PROTOCOLLO DI LEGALITA'), obbligatorio anche per il COMMITTENTE e per tutti gli operatori economici della c.d. "filiera", ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e che lo stesso deve considerarsi uno schema non definitivo e soggetto a modifiche ed integrazioni;
- di essere consapevole che in data 11 novembre 2015 è stato stipulato un Atto Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalità (di seguito anche "Atto Aggiuntivo Anticorruzione") finalizzato a garantire una corretta e trasparente esecuzione dell'Opera M4 nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n.190/2012, dal D.L. 90/2014 e dalle Linee Guida Anticorruzione (G.U. n.165 del 18 luglio 2014);
- di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii e di essere consapevole che in data 3 febbraio 2017 M4 S.p.A. e Comune di Milano hanno sottoscritto il Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario Grandi Opere (anche solo "Protocollo MGO") che, oltre a recepire le previsioni della Delibera CIPE 15/2015, come previsto dall'art. 11, comma 2 del Protocollo Operativo per la sperimentazione

del Monitoraggio finanziario detto Progetto CA.PA.CI. relativo al Progetto Metropolitana M4 di Milano stipulato nel 2014 tra la Società Concessionaria, il Comune di Milano, il CCASGO, il DIPE e il Consorzio CBI, si pone in continuità con il medesimo e lo sostituisce;

- di essere consapevole che M4 S.p.A. si è dotata, in data 28 gennaio 2016, di Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (che ha poi aggiornato in data 31 gennaio 2017 e che verrà annualmente aggiornato) e, in data 5 febbraio 2016, di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2008;
- di obbligarsi, sin da ora, ad uniformarsi a tutte le previsioni contenute nei predetti Protocolli e/o Atti;
- di essere a perfetta conoscenza e di accettare che il COMMITTENTE, nell'esecuzione del Contratto, rispetti le regole di organizzazione e comportamento contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, nel proprio Codice Etico e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (di seguito anche "PTPC"), pertanto il CONTRAENTE si impegna a non tenere condotte che possano impedire al COMMITTENTE di rispettare le suddette regole nelle relazioni con i terzi. Inoltre, il CONTRAENTE si impegna ad agire, nell'esecuzione del Contratto, sia nei rapporti con il COMMITTENTE che nelle relazioni con i terzi, in conformità al Codice Etico del COMMITTENTE, alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e comportamenti coerenti con le previsioni del PTPC, applicabili nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. L'inosservanza da parte del CONTRAENTE degli obblighi contemplati nel presente comma costituirà causa di grave inadempimento e, pertanto, il COMMITTENTE avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto mediante semplice comunicazione scritta, con diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti derivanti da tale circostanza;
- di essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro come previsto dalle vigenti leggi italiane, lasciando pertanto indenne e sollevato il COMMITTENTE da qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali infortuni nel corso delle prestazioni del CONTRAENTE previste dal presente Contratto;
- che il CONTRAENTE dichiara di avere la piena conoscenza delle prestazioni affidate con il presente Contratto, di avere adeguatamente esaminato il Progetto dell'Opera e valutato le difficoltà che potrebbe incontrare nell'esecuzione delle stesse, di avere a riguardo eseguito i necessari sopralluoghi e di avere conseguentemente formulato l'offerta dopo lo studio attento della documentazione fornitagli dal COMMITTENTE, che considera completa ed esauriente;
- che le PARTI espressamente dichiarano, reciprocamente, che il presente contratto ha carattere vincolante ed esclusivo relativamente all'oggetto e che in esso sono disciplinati gli elementi essenziali delle intese assunte;
- che l'intervento di cui sopra ha un Quadro Tecnico Economico di progetto, come rimodulato presuntivamente per i lavori residuali in data 1 aprile 2018 di € 1.137.059.105 così suddiviso:
- Per lavori e oneri di sicurezza: € 1.059.213.133, di cui oneri sicurezza pari ad

€50.709.761

- Somme a disposizione per rimborsi, sottoservizi, espropri, ecc. €77.845.972 ;

Visto il D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 pubblicato in G.U. n. 226 del 28.9.2011;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Il rapporto tra le PARTI è regolato dal presente Contratto, dagli atti in esso richiamati e/o allegati, nonché dalla Concessione e suoi Allegati, secondo l'ordine di prevalenza indicato nell'art. 4 del presente Contratto.

1.2 Le PARTI si danno atto che le premesse, gli allegati e tutti quei documenti che, seppur non allegati materialmente al Contratto, vengono in esso richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

1.3 Il CONTRAENTE prende atto che tutti quei documenti richiamati nel Contratto o nei suoi allegati, che non vengono materialmente allegati allo stesso, resteranno depositati presso il COMMITTENTE e sono a lui ben noti per averli visionati ed espressamente accettati.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI SPECIFICHE

<i>Comune, o Concedente</i>	Il Comune di Milano;
<i>Concessionario, o Società Concessionaria</i>	M4 S.p.A. Il soggetto al quale il Comune ha affidato la Concessione di costruzione e di gestione della linea 4 della Metropolitana di Milano S. Cristoforo – Linate;
<i>ATI Aggudicataria</i>	Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A. capo gruppo mandataria), Astaldi S.p.A. (mandante), Ansaldo STS S.p.A. (mandante), Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (mandante), Sirti S.p.A. (mandante), AnsaldoBreda S.p.A. (mandante) (adesso Hitachi Rail Italy S.p.A.);
<i>Contratto Principale o Concessione</i>	La Concessione con la quale il Comune affida al Concessionario la costruzione e la gestione della Linea;
<i>Consorzio MM4 o CMM4</i>	Il Consorzio costituito tra Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A.), Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A. (adesso Hitachi Rail Italy S.p.A.), Sirti S.p.A., al fine della realizzazione della Linea;

<i>M4 S.p.A. o COMMITTENTE</i>	La Società per Azioni costituita tra Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A.), Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A. (adesso Hitachi Rail Italy S.p.A.), Azienda Trasporti Milanese S.p.A., Sirti S.p.A., e Comune di Milano per la realizzazione e gestione della Linea;
<i>Contratto o CONTRATTO</i>	Il presente atto, con i relativi allegati, che disciplina integralmente le obbligazioni del CONTRAENTE per l'esecuzione del SERVIZIO;
<i>SERVIZIO</i>	Oggetto del presente Contratto, costituito dalle obbligazioni del CONTRAENTE per l'esecuzione di quanto previsto al successivo art. 3;
<i>Capitolato Speciale Opere Civili, Opere Tecnologiche e Materiali Rotabile o Capitolato Speciale</i>	Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto stipulato fra la Società Concessionaria ed il CMM4 che realizzerà le Opere Civili e fornirà e installerà le Opere Tecnologiche e il Materiale Rotabile;
<i>Atto integrativo e di subentro</i>	L'Atto sottoscritto in data 12 luglio 2013 tra Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A.), in qualità di capogruppo dell'ATI Aggudicataria, CMM4 e SPM4 S.C.p.A., relativo alla comunicazione di affidamento del 4 aprile 2012;
<i>Convenzione di Concessione, o Convenzione</i>	Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali che reggono la Concessione;

<i>Disciplinare Tecnico</i>	Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che definisce i servizi ed i lavori oggetto della Gara;
<i>Documenti Contrattuali</i>	I documenti indicati nell'art. 4 del presente Contratto
<i>Documenti di Gara</i>	I seguenti documenti: Bando di Gara, Lettera di Invito, Disciplinare Tecnico, Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti, Contratto Accessorio, Convenzione di Concessione, Statuto della Società Concessionaria, Capitolati Speciali, Progetto di Gara, Patto di Integrità, Protocollo di Intesa, relativi alla Gara bandita dal Comune di Milano per la selezione ;
<i>Linea o Opera</i>	La linea 4 della Metropolitana di Milano, dalla fermata di San Cristoforo alla fermata di Linate, compreso il deposito-officina; la Linea è suddivisa in Tratta 1 e Tratta 2;
<i>Opere Civili</i>	Le opere di ingegneria civile facenti parte della Linea, gli impianti generali e le pertinenze, descritti nelle relazioni generali del Progetto di Gara;

<i>Opere Tecnologiche</i>	Il sistema di movimentazione automatica del Materiale Rotabile e le opere o gli impianti ad esso connessi, descritti nelle relazioni generali del Progetto di Gara;
<i>Progetto Definitivo</i>	Il "progetto definitivo unificato" dell'intera Linea M4 approvato dal CIPE con prescrizioni e raccomandazioni;
<i>Progetto Esecutivo</i>	Il progetto esecutivo/costruttivo della Linea M4;
<i>Responsabile del Procedimento, o RUP</i>	L'Arch. Filippo Salucci o altro funzionario che dovesse essere in seguito designato e che agirà quale rappresentante del Comune fino all'inizio del Servizio di Trasporto della Linea;
<i>Work Breakdown Element, o WBE</i>	Ciascuna delle attività elementari che compongono il progetto della Linea;
<i>Work Breakdown Structure, o WBS</i>	La struttura, ad albero gerarchico, composta dalle WBE
<i>Piattaforma di Legalità del CONTRAENTE</i>	Piattaforma di Legalità messa a disposizione dalla M4 S.p.A., ai sensi dell'art.5 del Protocollo di Legalità M4
<i>RdC</i>	Referente di Cantiere, ai sensi dell'art.7 del Protocollo di Legalità M4, responsabile della (i) qualificazione tecnico-giuridico-amministrativa del personale e mezzi che accedono al cantiere; (ii) gestione del settimanale di cantiere e di ogni attività connessa allo stesso; (iii) gestione della reportistica necessaria ai fini del monitoraggio dei flussi di manodopera e di ogni altro monitoraggio richiesto dalla Prefettura di Milano e da Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza;
<i>Unità funzionale del RdC</i>	Struttura organizzativa del CMM4 preposta all'espletamento delle attività nell'ambito dell'Ufficio RdC;
<i>RL</i>	Responsabile dei Lavori incaricato dalla Società Concessionaria;
<i>CSP</i>	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;

<i>CSE</i>	Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
<i>Struttura operativa del CSP-CSE</i>	Struttura organizzativa del CONTRAENTE per l'espletamento del SERVIZIO;
<i>Enti di competenza</i>	A titolo esemplificativo e non esaustivo: il Comune di Milano, la Prefettura di Milano, il DIPE, AMAT, etc.;

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Il COMMITTENTE affida al CONTRAENTE, che accetta, il SERVIZIO di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di Referente di Cantiere (di seguito denominato anche "SERVIZIO") da espletare secondo le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei Documenti Contrattuali e in conformità alla normativa vigente, nell'ambito del progetto definitivo / esecutivo e della realizzazione dei Lavori di costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano (tratte: S. Cristoforo – Sforza Policlinico e Sforza Policlinico – Linate).

3.2 Il CONTRAENTE nomina quale Professionista personalmente incaricato ad espletare la funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e di Referente di Cantiere (RdC) l'Ing. ... (di seguito anche "Professionista"), che risulta in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico;

3.3 L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dai Documenti Contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi ed oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto.

3.4 In riferimento ai succitati obblighi di legge, in capo al CONTRAENTE, si dettagliano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali compiti e/o attività che formano oggetto del SERVIZIO affidato al CONTRAENTE e che saranno di sua esclusiva competenza;

3.4.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

Il CONTRAENTE avrà l'incarico di predisporre all'interno della propria organizzazione una struttura operativa atta allo svolgimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di tutte le prestazioni e/o attività connesse e necessarie alle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la realizzazione dell'Opera.

Il CONTRAENTE avrà l'obbligo di redigere ed aggiornare, in fase di progettazione Esecutiva, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del citato Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), e di predisporre un fascicolo (Fascicolo Tecnico Opere) adattato alle caratteristiche dell'Opera, con i contenuti di cui all'allegato XVI del suddetto T.U., che contenga le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il PSC, redatto in fase di Progettazione Definitiva, dovrà essere ampliato con il grado di approfondimento resosi disponibile con l'emissione della Progettazione Esecutiva.

Eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che potrebbero essere redatti in fase di Progettazione Definitiva di Variante, non rientrano nel corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 8.1.

Resta inteso che, nel caso in cui dovessero risultare necessari i surrichiamati (PSC), i medesimi dovranno essere espressamente ordinati dal COMMITTENTE, il quale procederà altresì alla liquidazione dei relativi compensi ai sensi dei successivi artt. 8.4 e 8.5, nella misura in cui le corrispondenti valutazioni economiche siano state accettate dal Concedente Comune di Milano in fase di approvazione della variante cui si riferiscono.

Il CONTRAENTE si obbliga inoltre a predisporre la progressiva revisione e aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di emettere un documento che risulti in linea con la fase esecutiva dell'Opera.

Gli aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno prevedere anche specifici approfondimenti per singole WBS, come meglio specificato al punto seguente.

Il CONTRAENTE dovrà provvedere alla revisione di detto Piano, sulla base della struttura identificata di seguito, secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sulla base delle Linee Guida "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza".

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere aggiornato tenendo conto del seguente schema tipologico:

A. Parte Generale, contenente la descrizione generale di tutte le WBS e delle attività trasversali dell'intera Opera, basandosi sui contenuti dell'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., completo di:

- organigramma della commessa e dei Soggetti coinvolti;
- programma lavori generale e gestione dei suoi aggiornamenti;
- tecnica adottata per la gestione dei costi della sicurezza;
- valutazione dei rischi e metodi adottati;
- modalità generale di gestione delle emergenze e rapporti con gli enti esterni;

- criteri di svolgimento delle attività di Responsabile dei Lavori e attività di notifica preliminare;
- criteri di implementazione dell'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- tecniche e strumenti di coordinamento sicurezza.

B. Analisi e valutazione dei rischi, contenente:

- analisi e valutazione dei rischi delle opere tipologiche comprese nel progetto dell'Opera;
- analisi dei rischi specifici di tutte le WBS;
- analisi delle interferenze fra lavorazioni distinte a livello di singola WBS;
- stima dei costi della sicurezza per ciascuna WBS;
- planimetrie con individuazione delle interferenze con sotto-sovra servizi;

C. Approfondimenti per singole WBS contenenti:

- analisi di dettaglio dei rischi specifici di tutte le WBS incluse nell'approfondimento / affidamento (ove necessari approfondimenti rispetto a quanto non già descritto dall'analisi e valutazione dei rischi delle opere);
- planimetria di cantierizzazione (piste di cantiere, accessi, campi operativi, ecc.);
- analisi di particolari situazioni ambientali;
- stima dei costi della sicurezza per lo specifico approfondimento/ affidamento.

3.4.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il CONTRAENTE avrà l'incarico di espletare tutte le attività inerenti ai servizi di CSE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., costituendo una struttura operativa per lo svolgimento di tali prestazioni ed indicando, al momento dell'inizio dei propri Lavori, i nominativi del CSE e delle persone da sottoporre al previo gradimento del COMMITTENTE, che costituiranno l'Ufficio del CSE.

Il CONTRAENTE dovrà destinare all'espletamento del SERVIZIO un adeguato numero di operatori, con alta professionalità e competenze specifiche nel settore.

L'incarico sarà svolto nel pieno rispetto del Progetto Esecutivo ed il CSE, avvalendosi di struttura organizzativa preposta dal CONTRAENTE a supporto di tale funzione, dovrà eseguire le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo indicativo ma non esaustivo:

- compiere tutte le attività di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento all'attività di coordinamento preliminare ed ordinario tra le Imprese appartenenti all'ATI Aggiudicataria, le imprese esecutrici sub affidatarie, gli Enti interferenti, eventuali altri soggetti interessati;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art.100 del D. Lgs. 81/208, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove

previsto;

- presentare o aggiornare il fascicolo tecnico di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 tempestivamente e renderlo disponibile in tempo utile per l'avvio dell'esercizio commerciale dell'Opera o di sue parti oggetto di eventuali attivazioni anticipate;
- adeguare il PSC ed il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al COMMITTENTE o al Responsabile dei Lavori (RL), previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 ed alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- predisporre, organizzare e custodire tutta la documentazione riguardante l'attività del CSE, ivi compresa quella attestante le modalità di controllo dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), delle procedure di lavoro e delle diverse attività di coordinamento finalizzate al rispetto della normativa di sicurezza;
- eseguire l'attività di implementazione, archiviazione informatica e gestione della Piattaforma di Legalità di M4, per tutta la parte di documentazione riguardante l'attività del CSE, ai sensi di quanto previsto dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ di cui al successivo art. 4.1 punto 3), nonché ai sensi di quanto sarà previsto e stabilito sulla base dei successivi Accordi e/o Protocolli che il Concedente e il COMMITTENTE hanno ulteriormente formalizzato o formalizzeranno con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità, ai fini della prevenzione delle interferenze illecite e degli adempimenti volti al contrasto delle infiltrazioni mafiose;
- convocare riunioni di sicurezza per il coordinamento, sia in base ad una programmazione preventiva che in base alle effettive esigenze evidenziate dall'andamento dei lavori, nonché riunioni straordinarie in corrispondenza di fasi critiche degli stessi impartendo le dovute indicazioni;
- effettuare sopralluoghi in cantiere, sia in base ad una programmazione preventiva che in base alle effettive esigenze evidenziate dall'andamento dei lavori ed in corrispondenza di fasi critiche degli stessi, al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS;
- trasmettere bimestralmente a RL, entro il 15 del mese successivo al periodo, un report circa le attività svolte quale CSE, in modo da consentire allo stesso RL di verificare

l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92, del D. Lgs. 81/2008 e facenti capo al CSE;

- archiviare copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e dei verbali di sopralluogo nei singoli cantieri, e consegnarli/trasmetterli ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed anche, per eventuali azioni di competenza, ai Direttori Tecnici ed ai Direttori di Cantiere delle Imprese appartenenti all'ATI Aggiudicataria, nonché al RL nominato dal COMMITTENTE. Il RL avrà evidenza di tali riunioni/verbali anche nel report di cui al punto precedente;
- comunicare tempestivamente al RL i provvedimenti emessi dagli Organi di Controllo e Vigilanza (SPRESAL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) in riferimento al proprio operato e periodicamente, nel report, i provvedimenti nei confronti delle imprese esecutrici;
- controllare la presenza continua nei cantieri, del personale addetto alla sorveglianza dei lavori in riguardo alla sicurezza;
- verificare i permessi di lavoro per le attività di cantiere e controllare la documentazione propedeutica all'ingresso di nuove maestranze in cantiere, in modo tale da verificare che tutti i lavoratori risultino in possesso di regolare ed adeguato libro matricola, copia documento identità, permesso di soggiorno o rinnovo dello stesso, idoneità sanitaria, consegna DPI, formazione / informazione sui rischi di cantiere;
- effettuare riunioni di formazione ed informazione e sensibilizzazione dello staff direttivo di cantiere delle Imprese appartenenti all'ATI Aggiudicataria e dei subappaltatori;
- collaborare con il COMMITTENTE fornendo l'assistenza da quest'ultimo richiesta per lo svolgimento dei suoi compiti in tema di riserve nonché di sospensione e/o ripresa dei lavori che riguardino aspetti legati alla sicurezza in cantiere;
- assicurare in generale il corretto e tempestivo coordinamento della propria attività con quella del Responsabile dei Lavori.

Il CONTRAENTE inoltre dovrà assicurare, durante la fase di Commissioning, il coordinamento di tutte le attività da eseguire, necessarie alle operazioni di prima e dopo l'energizzazione degli apparati di linea e nei locali tecnologici; più in particolare dovrà:

- coordinare, verificare e validare i piani di lavoro settimanali ed i piani di occupazione dei binari durante le attività di messa in servizio, prove di sottosistema, di sistema e dei rotabili in galleria (vengono altresì coordinate durante tali fasi di prova le attività installative pendenti in galleria ed i sopralluoghi ispettivi della Direzione Lavori, Autorità Competenti/Enti Terzi per i collaudi finali necessari al rilascio delle autorizzazioni all'inizio del pre-esercizio);
- effettuare ispezioni finalizzate alla supervisione e al controllo della messa in sicurezza delle aree interessate;
- effettuare il coordinamento, la supervisione e verifica in merito alla gestione dei veicoli ausiliari di servizio per le ispezioni della linea propedeutiche all'energizzazione/disenergizzazione della terza rotaia;
- effettuare il coordinamento, la supervisione e verifica in merito alla condotta dei veicoli ausiliari di servizio per lo spostamento materiale rotabile in Linea (recupero treno guasto) ed in Area Deposito (ad esempio: spostamenti da Officina a Binario Prova,

Rimessa a linea, etc.);

- coordinare, verificare ed armonizzare tra loro, dal punto di vista tecnico operativo, tutte le attività previste dalle diverse imprese, mettere insieme le proposte del programma lavori settimanale e del piano di occupazione dei binari e convocare Riunioni di Coordinamento per la Sicurezza con i vari responsabili impianti e preposti dell'ATI, approvando o eventualmente revisionando con prescrizioni operative il piano lavori e di occupazione binari;
- effettuare l'apertura/chiusura dei permessi di lavoro;
- coordinare e validare i vari PdL (Permessi di lavoro) emessi durante le riunioni;
- Coordinare le attività estemporanee, ivi inclusa la gestione di modifiche ai piani discussi in riunione o eventuali aggiornamenti;
- Effettuare la verifica e validazione dei seguenti documenti eventualmente emessi durante la fase di Commissioning:
 - * Piani settimanali sulla base delle attività discusse in riunione di coordinamento;
 - * POBE - piano occupazione del binario ed elettrificazione;
 - * PLG - Piano Lavori Generale;

- verificare e garantire la messa in sicurezza della linea in cui verranno espletate le attività previste dai Permessi di lavoro, secondo le prescrizioni stabilite dai piani di lavoro (sopralluoghi per verifica della segnaletica, della corretta accessibilità alle aree, verifica visiva e movimentazione impianti, verifica corretta segregazione linea, verifica corretta inserzione fioretti, verifica corretta rimozione ostacoli in linea, etc).

In caso di varianti che comportino un incremento del valore dei lavori verrà riconosciuto un incremento del Corrispettivo ai sensi del successivo art. 8.6, nella misura in cui le corrispondenti valutazioni economiche siano state accettate dal Concedente Comune di Milano in fase di approvazione della variante cui si riferiscono.

3.4.3 Espletamento della funzione di Referente di Cantiere

Il CONTRAENTE, nell'ambito della realizzazione dell'Opera M4, si obbliga a conferire la funzione di Referente di Cantiere, prevista ai sensi dell'art. 7 del Protocollo di Legalità, al medesimo Professionista già indicato in offerta.

Il suddetto Professionista, incaricato dal CONTRAENTE, ai fini del corretto espletamento delle attività previste in capo al professionista nominato, ai sensi della normativa vigente di settore e dei Protocolli sottoscritti dal COMMITTENTE con gli Enti e/o Organi competenti in materia di sicurezza, avrà l'obbligo di espletare attraverso l'Unità funzionale dedicata, tutte le attività inerenti il regolare accesso in cantiere, il controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere che contiene il settimanale di cantiere o di sub cantiere, nonché il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell'Opera, nel rispetto degli obblighi prescritti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA', dall'Atto Aggiuntivo Anticorruzione, dal Protocollo MGO, dal D. Lgs. 163/2006 e

ss.mm.ii., D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., D. Lgs. 81/2008, D.L. 90/2014 convertito con L.114/2014, nonché da ogni ulteriore normativa vigente di settore.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere, avrà l'incarico di vigilare e coordinare la suddetta Unità funzionale dedicata allo svolgimento di tutte le prestazioni e/o attività connesse alla gestione degli accessi in cantiere, ivi inclusi la gestione dei sistemi di rilevazione e del monitoraggio dei flussi di manodopera nonché di ogni ulteriore monitoraggio possa occorrere al COMMITTENTE, al Comune di Milano, alla Prefettura di Milano e ad ogni altro Ente e/o organo competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, ai fini della prevenzione delle interferenze illecite e degli adempimenti volti al contrasto delle infiltrazioni mafiose.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere, al fine di garantire il flusso dei dati e della documentazione nell'ambito della gestione degli accessi in cantiere, della gestione dei sistemi di rilevazione e del monitoraggio dei flussi di manodopera, verificherà la completezza e l'esattezza della documentazione di qualifica / idoneità ai fini del rilascio del badge trasmessa dai terzi contraenti e/o subcontraenti / subappaltatori al COMMITTENTE, al CMM4 ed alle relative Assegnatarie, prevista ai sensi della normativa vigente e ritenuta opportuna dal COMMITTENTE, dal Comune di Milano, dalla Prefettura di Milano e da ogni altro Ente e/o organo competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, ai fini della prevenzione delle interferenze illecite e degli adempimenti volti al contrasto delle infiltrazioni mafiose.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere, validerà la documentazione di idoneità di mezzi e personale necessaria al completamento del processo di emissione dei badge e che dovrà essere inserita nella Piattaforma di Legalità M4.

Nell'ipotesi di carenza, incompletezza, inesattezza della suddetta documentazione trasmessa dai terzi contraenti e/o subcontraenti / subappaltatori del COMMITTENTE, del CMM4 e delle relative Assegnatarie agli stessi, il Referente di Cantiere, coordinando la suddetta Unità funzionale dedicata all'espletamento delle attività come sopra descritte, si obbliga a segnalare tempestivamente agli stessi, ciascuno per la propria competenza, quale documentazione deve essere integrata, aggiornata e/o corretta.

Ricevuta l'integrazione documentale o l'aggiornamento e/o la nuova corretta documentazione relativa ai terzi contraenti e/o subcontraenti / subappaltatori del COMMITTENTE, del CMM4 e delle relative Assegnatarie, ciascuno per la propria competenza, il Referente di Cantiere, coordinando l'Unità funzionale sopra richiamata, provvede celermente all'istruzione documentale dei nuovi dati.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale, validerà la nuova documentazione di idoneità di mezzi e personale necessaria al

completamento del processo di emissione dei badge e che dovrà essere inserita nella Piattaforma di Legalità.

Il Referente di Cantiere, sempre attraverso la suddetta Unità funzionale, inserisce nella Piattaforma di Legalità tutti i dati e documenti di cui ai punti precedenti e provvede alla stampa e consegna dei badge al COMMITTENTE, al CMM4 nonché alle relative Assegnatarie, ciascuno per la propria competenza.

Il CONTRAENTE, per il tramite dell'Unità funzionale, si obbliga a gestire la consegna, il ritiro e ogni ulteriore attività connessa al c.d. Sistema Badge mediante l'utilizzo di appositi format documentali preventivamente condivisi con il COMMITTENTE.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale, si obbliga a monitorare la validità e l'idoneità della suddetta documentazione, attraverso specifici Alert attivati nel Modulo Sicurezza, segnalando tempestivamente al COMMITTENTE, al CMM4 ed alle relative Assegnatarie quale documentazione dovrà essere rinnovata e/o sostituita affinché possano permanere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente di settore e da ogni accordo / protocollo promossi e stipulato dal COMMITTENTE con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale, verifica la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal COMMITTENTE, dal CMM4 e dalle relative Assegnatarie, relativi ai terzi contraenti e/o subcontraenti / subappaltatori del COMMITTENTE, del CMM4 e delle Assegnatarie, nonché relativi al COMMITTENTE, al CMM4 ed alle Assegnatarie medesime, che a qualunque titolo parteciperanno alla realizzazione dell'Opera M4 nella settimana successiva di riferimento, come previsto ai sensi dell'art. 7 del PROTOCOLLO DI LEGALITA'. Nello specifico dovrà essere verificata la coerenza dei dati relativi al suddetto personale e mezzi con i dati relativi al personale e mezzi inseriti ed autorizzati all'accesso in cantiere sulla Piattaforma di Legalità M4.

Il CONTRAENTE, nell'ipotesi di incoerenze, non conformità / anomalie rilevate nei dati trasmessi dal COMMITTENTE, dal CMM4 e dalle relative Assegnatarie, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale segnala tempestivamente agli stessi le problematiche riscontrate affinché provvedano alla celere risoluzione delle problematiche medesime nonché alle dovute integrazioni e/o correzioni dei dati trasmessi.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale, si obbliga a rendere ufficiale nonché a caricare il Settimanale di Cantiere nella piattaforma di legalità entro le ore 12:00 del venerdì antecedente alla settimana indicata nel Settimanale di Cantiere, previa preventiva comunicazione da parte di CMM4 del programma lavori bisettimanale.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale, verifica il buon esito dell'aggiornamento e della sincronizzazione del Settimanale di Cantiere con il Sistema Badge sulla Piattaforma di Legalità M4 e nel caso di anomalie provvede alla segnalazione delle stesse al COMMITTENTE. Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale, si obbliga a gestire e risolvere eventuali imprevisti che potranno verificarsi con riferimento al Sistema Badge e/o Settimanale di Cantiere e più precisamente per gli accessi non programmati nel Settimanale di cantiere ufficializzato, malfunzionamenti dei sistemi hardware e software, per i quali provvederà altresì a produrre apposita reportistica che potrà essere utilizzata dal Committente per i successivi interventi di manutenzione che restano di sua esclusiva competenza.

Il CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unità funzionale, verificherà che i dati consuntivi delle presenze rilevate nella settimana di riferimento corrispondano con gli accessi autorizzati e riportati nel Settimanale di Cantiere ufficializzato/caricato in Piattaforma di Legalità M4. Resta inteso che qualora dovessero essere riscontrate delle anomalie le medesime dovranno essere prontamente comunicate al COMMITTENTE ed ai soggetti da quest'ultimo indicati.

**3.4.4 Servizio di gestione ed implementazione dei dati e delle informazioni
all'interno del Modulo Sicurezza della Piattaforma di Legalità M4
relativamente alla documentazione riguardante i processi operativi
connessi alle funzioni del CSP e del CSE**

Il CONTRAENTE avrà l'incarico di predisporre all'interno della propria organizzazione una Struttura operativa per lo svolgimento di tutte le prestazioni e/o attività connesse e necessarie alla gestione e implementazione dei dati e delle informazioni all'interno del Modulo Sicurezza della Piattaforma di Legalità M4 relativamente alla documentazione riguardante i processi operativi connessi alle funzioni del CSE, nell'ambito della realizzazione dell'Opera Metro 4, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i. Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi aggiornamenti in corso d'opera, a seguito di approvazione del RL, che potrà avvenire con comunicazione ad hoc, oppure prendendo atto della avvenuta trasmissione alle imprese;
- ii. Piani Operativi di Sicurezza, previsti ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii, predisposti dal COMMITTENTE, dal CMM4, dalle Assegnatarie e dai relativi subaffidatari;
- iii. Libro/i degli Infortuni del COMMITTENTE, del CMM4, delle Assegnatarie e dei relativi subaffidatari;
- iv. Verbali e connessa documentazione relativa alle riunioni di coordinamento del CSE;
- v. Verbali di sopralluogo effettuati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nelle aree di cantiere;
- vi. Atti del CSE relativi all'avanzamento degli oneri della sicurezza;
- vii. Verbali delle visite ispettive da parte degli Enti e/o Organi competenti in materia di

sicurezza.

Il CONTRAENTE avrà l'obbligo di alimentare le diverse sezioni del Modulo Sicurezza di cui al punto precedente, in osservanza alle direttive del COMMITTENTE e degli Enti di competenza, utilizzando i format funzionali al flusso dei dati che il COMMITTENTE dovrà garantire, nell'ambito dell'esecuzione dell'Opera, ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza e/o derivanti da ogni ulteriore accordo sottoscritto dal COMMITTENTE con gli Enti e/o Organi competenti.

Il CONTRAENTE si obbliga affinché le informazioni inserite nel Modulo Sicurezza, riservate ai soggetti stabiliti dal COMMITTENTE e previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza, consentano il monitoraggio dei seguenti dati che di seguito si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- fasi di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- condizioni di sicurezza dei cantieri;
- rispetto dei diritti derivanti dal CCNL, dalla legislazione sociale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori impiegati;
- forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità, la qualifica professionale e il percorso formativo seguito dal lavoratore;
- verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi mediante il caricamento settimanale del c.d. "Settimanale di Cantiere", il quale dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta affidataria / subaffidataria, dei mezzi delle stesse e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura nonché di qualunque automezzo che avrà accesso in cantiere nella settimana di riferimento. Dovranno altresì essere indicati i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impiegati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

Il CONTRAENTE, mediante il Modulo Sicurezza, dovrà:

- alimentare, secondo i flussi informativi di cui ai punti precedenti, mediante l'implementazione ed archiviazione delle informazioni e della documentazione prevista, uno scambio virtuale dei dati tra i vari soggetti stabiliti dal COMMITTENTE e/o previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza, sulla Piattaforma di Legalità M4;
- monitorare lo status di validità ed idoneità della suddetta documentazione attraverso specifici Alert attivati nel Modulo Sicurezza, nonché provvedere, ove necessario, al rinnovo e/o alla sostituzione della medesima documentazione affinché possano permanere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente di settore e da ogni accordo promosso e stipulato dal COMMITTENTE con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza;
- monitorare lo status delle pratiche autorizzate e/o validate relative agli adempimenti normativi in materia di Sicurezza, connesse ai contratti - subcontratti e/o ai mezzi e personale impiegati per l'esecuzione dei contratti - subcontratti medesimi (validazione dei Piani Operativi di Sicurezza delle medesime imprese, etc.), verificando le situazioni

anomale, sottoponendo queste ultime all'attenzione del COMMITTENTE, del CMM4, delle Assegnatarie e dei relativi subaffidatari, ciascuno per la propria area di competenza.

Il CONTRAENTE garantisce, mediante il Modulo Sicurezza della Piattaforma di Legalità M4, l'emissione di una serie di report riepilogativi, generati dal sistema integrato con le sezioni di imputazione dei dati sulla Piattaforma di Legalità M4, in formato cartaceo e digitale secondo le esigenze e con le tempistiche richieste dal COMMITTENTE, dal CMM4, dalle Assegnatarie e dagli Enti e/o Organi competenti in materia di sicurezza.

I report che dovranno essere riprodotti in tal senso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, saranno quelli relativi a:

- anagrafica delle imprese e/o operatori economici presenti in Cantiere che a qualunque titolo partecipano alla realizzazione dell'Opera M4;
- stato di Approvazione ed Elenco dei POS per WBS, per impresa e verifica sulla percentuale di POS approvati con prescrizione;
- verbali di sopralluogo per WBS;
- verbali di eventuali sospensioni dei lavori;
- elencazione delle imprese presenti durante i sopralluoghi;
- rilevazione e monitoraggio di eventuali infortuni censiti per singola impresa;
- qualsiasi altra informazione necessaria ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza;
- elenco dei verbali delle visite ispettive da parte degli Enti e/o Organi competenti in materia di sicurezza.

La suddetta Piattaforma di Legalità è fornita dal COMMITTENTE, che ne garantisce il corretto funzionamento ai fini degli adempimenti previsti dal presente paragrafo 3.4.4 e del precedente paragrafo 3.4.3.

3.5 Il CONTRAENTE si obbliga a garantire, ai sensi dell'art. 1381 c.c., che l'operato del CSP, del CSE e del Referente di Cantiere, sia svolto in conformità ai canoni di migliore diligenza professionale ed alle regole dell'arte, a tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che disciplinano attualmente e/o disciplineranno in futuro tali prestazioni o siano o saranno comunque ad esse applicabili.

3.6 Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere espletate in stretta cooperazione e coordinamento con la Direzione Tecnica del COMMITTENTE e la Direzione Lavori.

3.7 La definizione dell'oggetto del SERVIZIO di cui sopra, non limita in alcun modo le prestazioni del CONTRAENTE, che resta impegnato ad eseguire tutte le prestazioni necessarie a realizzare ed eseguire tutto quanto occorrente in conformità alle specifiche tecniche di base ed agli impegni assunti, relativamente al ruolo di CSP/CSE e Referente di Cantiere, dal COMMITTENTE nei confronti del Concedente.

3.8 In ogni caso il CONTRAENTE assume nei confronti del COMMITTENTE, relativamente al SERVIZIO affidato, impegni, responsabilità e garanzie identici a quelli assunti dal COMMITTENTE stesso nei confronti del Concedente, così come specificato nei documenti allegati e per quanto non espressamente derogato con il presente CONTRATTO.

3.9 Il CONTRAENTE ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento del SERVIZIO avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e igiene sul lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ARTICOLO 4

DOCUMENTI CONTRATTUALI

4.1 Il rapporto tra le PARTI è regolato dai seguenti documenti, indicati secondo l'ordine di prevalenza:

- 1) Il presente Contratto;
- 2) Il bando di gara, il Disciplinare di gara, i relativi allegati e le eventuali risposte a richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti, relativi alla procedura volta all'affidamento del presente Contratto, nonché l'Offerta e i relativi allegati presentati nella suddetta procedura dall'aggiudicataria;
- 3) Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento;
- 4) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ M4 sottoscritto in data 27 marzo 2014;
- 5) Atto Aggiuntivo Anticorruzione sottoscritto in data 11 novembre 2015;
- 6) Protocollo MGO del 3 febbraio 2017;
- 7) Codice Etico M4 S.p.A. e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 del 5 febbraio 2016, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- 8) Progetto Definitivo approvato dal CIPE e relative prescrizioni;
- 9) Accordo Integrativo e di Subentro;
- 10) Programma Generale di Esecuzione dei Lavori;
- 11) Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni;
- 11) Capitolato Speciale opere civili, opere tecnologiche, materiale rotabile;
- 12) Disciplinare Tecnico;
- 14) Contratto di costruzione (EPC Contract).
- 15) Convenzione di concessione;
- 16) Specifiche Tecniche Generali e relativi allegati.

4.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il CONTRAENTE dà atto che tutti i documenti di cui al precedente art. 4.1 sono stati da lui attentamente visionati, compresi, in parte sottoscritti, e comunque tutti accettati.

4.3 Le PARTI rinunziano ad allegare materialmente al Contratto i documenti indicati al precedente art. 4.1, da punto 2) a punto 16), che restano per volontà pattizia depositati presso il COMMITTENTE.

4.4 Nel caso in cui i documenti di cui al punto 4.1 contengano prescrizioni alternative o discordanti, resta comunque stabilito che spetta esclusivamente al COMMITTENTE indicare quali delle prescrizioni, alternative o discordanti il CONTRAENTE debba eseguire, potendo indicare anche la prescrizione più onerosa per il CONTRAENTE, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa, anche economica, al riguardo.

4.5 Il CONTRAENTE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere al COMMITTENTE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti del COMMITTENTE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle norme di legge e da quelle del Disciplinare Tecnico, del Capitolato Speciale e dei connessi allegati, dalla Convenzione di Concessione e relativi allegati relativamente all'esecuzione del SERVIZIO oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRAENTE/ COMUNICAZIONI

5.1 Per la gestione del presente Contratto il COMMITTENTE nomina quale RESPONSABILE DEL CONTRATTO Da parte sua il CONTRAENTE nomina quale RESPONSABILE DEL CONTRAENTE.

5.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO avrà funzione di verificare, controllare e contabilizzare le prestazioni e rappresenterà il COMMITTENTE stesso per tutte le questioni attinenti alla esecuzione del Contratto; il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresenta invece il COMMITTENTE ai fini della modifica del Contratto e della estensione delle prestazioni; le eventuali varianti che comportino maggiore spesa e nuovi prezzi non si intendono autorizzate se non controfirmate da un procuratore del COMMITTENTE, dotato di specifici poteri di rappresentanza per tali attività.

5.3 Agli effetti del presente Contratto e di tutte le comunicazioni e notifiche previste, le PARTI dichiarano che il loro valido domicilio è:

-COMMITTENTE: Piazza Castello n. 3 – 20121 Milano;

-CONTRAENTE: –

La parte che intenda cambiare il proprio domicilio come sopra indicato avrà

l'onere di darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC all'altra parte, considerandosi valido il domicilio sopra indicato fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata.

ARTICOLO 6

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONTRAENTE – COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

–

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- REFERENTE DI CANTIERE

6.1 Il CONTRAENTE dovrà predisporre all'interno della propria organizzazione una Struttura operativa dedicata all'espletamento dell'attività di CSP, di CSE e di RdC, nonché delle attività ad essa connesse costituita da personale specializzato di elevata capacità ed esperienza e dotato delle necessarie qualifiche professionali.

6.2 Lo schema organizzativo della Struttura operativa, corredato dei nominativi e delle qualifiche professionali di tutto il personale che la compone, dovrà essere costantemente aggiornato (ad ogni modifica / inserimento) ed essere sottoposto all'approvazione del COMMITTENTE, senza che tale approvazione possa in alcun modo escludere o limitare gli obblighi e le responsabilità del CONTRAENTE, e dovrà essere predisposti sulla base del Gruppo di lavoro e dell'Istogramma presentati in sede di gara per l'aggiudicazione del presente Contratto.

6.3 Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni variazione alla Struttura operativa di cui ai commi precedenti, così come ogni sostituzione che intende effettuare del personale che la compone, ed ottenere la preventiva approvazione del COMMITTENTE, secondo quanto previsto al comma precedente.

6.4 La Struttura operativa formata dal CONTRAENTE dovrà essere costantemente adeguata all'andamento delle attività e sarà calibrata sulla previsione di impiego di risorse (uomini/mese) opportunamente dimensionate in numero e professionalità necessarie ai fini del perfetto espletamento delle attività oggetto del SERVIZIO. La dimensione qualitativa e quantitativa della suddetta struttura potrà comunque essere oggetto di revisione da parte del COMMITTENTE, in proporzione all'avanzamento fisico dell'Opera, in accordo con le previsioni di Capitolato e sulla base di quanto previsto dal Programma Generale di Esecuzione dell'Opera.

6.5 Con riferimento all'organizzazione dell'Ufficio del CSP, del CSE e del RdC, la Struttura minima operativa dedicata all'espletamento delle suddette funzioni sarà quella che è stata offerta dal CONTRAENTE in sede di gara e sarà composta come di seguito indicato:

-.... (da compilare in seguito all'aggiudicazione, sulla base dell'organigramma, dei CV e dell'istogramma offerti in sede di gara)

6.6 Il CONTRAENTE si obbliga a garantire che le attività di CSP e CSE siano eseguite nel pieno rispetto dei principi e delle misure generali di cui al Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016 nonché al Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6.7 Il CONTRAENTE garantisce altresì che i Professionisti incaricati in qualità di CSP, CSE e RdC, si avvarranno dello staff della Società per assolvere ai propri obblighi ed espletterà i propri doveri operando nell'ambito della struttura organizzativa predisposta dal CONTRAENTE e con il supporto della stessa e dell'Unità funzionale dedicata, svolgendo tutte le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla normativa applicabile e dal COMMITTENTE.

6.8 Le PARTI convengono che il CONTRAENTE garantirà ai Professionisti incaricati, ai fini dell'espletamento delle funzioni e delle attività ad essi attribuite, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle loro funzioni.

6.9 Il CSP, il CSE e il RdC potranno essere sostituiti dal COMMITTENTE, anche su istanza del Concedente, in qualunque momento, senza che ciò possa costituire motivo di eccezioni o richieste economiche da parte del CONTRAENTE.

6.10 In tal caso, il CONTRAENTE dovrà adottare ogni correlato necessario od opportuno provvedimento per individuare e proporre al COMMITTENTE il nominativo delle persone che sostituiranno il CSP, il CSE o il RdC e che dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti, accompagnando la proposta con tutta la documentazione (curriculum, abilitazioni, certificazioni e quant'altro) necessaria per consentire al COMMITTENTE di effettuare le proprie valutazioni e successivamente, a suo insindacabile giudizio, procedere alla formale nomina del nuovo CSP, CSE o RdC.

6.11 Nei casi in cui si rendesse necessaria la sostituzione del CSP, del CSE o del RdC, il CONTRAENTE dovrà, oltre a quanto previsto nel precedente art. 6.10, continuare a garantire la continuità ed il livello qualitativo delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che ciò possa costituire motivo di eccezioni o richieste economiche ulteriori da parte del CONTRAENTE.

6.12 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del COMMITTENTE, il CONTRAENTE ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio di CSP, CSE e RdC.

ARTICOLO 7

DURATA DEL SERVIZIO

7.1 Il SERVIZIO oggetto del presente Contratto decorrerà dal 1° aprile 2018 e fino alla fine dei lavori per l'integrale realizzazione dell'Opera coincidente con l'emissione del certificato di collaudo (e cioè indicativamente per 64 mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del SERVIZIO). Dopo la stipula del presente Contratto, ma prima dell'inizio del servizio, il CONTRAENTE dovrà mettere a disposizione del COMMITTENTE risorse adeguate ai fini del graduale passaggio delle consegne da parte del precedente prestatore dei servizi di CSP, CSE e RdC. In particolare, il periodo di affiancamento potrà durare, su indicazione del COMMITTENTE, fino a 60 giorni per le funzioni di CSE, e fino a 30 giorni per le funzioni di CSP e RdC. Nessun corrispettivo aggiuntivo sarà dovuto per le predette attività di affiancamento e di gestione del passaggio delle consegne.

7.2 Il CONTRAENTE dovrà garantire che le attività di sua competenza avvengano con regolarità, conformemente all'andamento dei lavori per la realizzazione dell'Opera, nel rispetto del Programma Generale di Esecuzione dei Lavori di cui al precedente art. 4.1 punto 9).

7.3 In nessun caso il CONTRAENTE potrà sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni contrattualmente definite, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con il COMMITTENTE, rinunciando espressamente all'applicazione dell'art. 1460 c.c., fatta salva la possibilità di formulare riserva.

7.4 Nel caso in cui il CONTRAENTE dovesse unilateralmente sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, il suo comportamento si configurerà come un grave inadempimento e il COMMITTENTE potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVO

8.1 Per tutte le prestazioni rese dal CONTRAENTE per l'espletamento del SERVIZIO oggetto del presente Contratto il COMMITTENTE riconoscerà al CONTRAENTE il corrispettivo complessivo di euro oltre IVA e Contributi Previdenziali così suddivisi:

- a) €.....(oltre IVA e Contributi Previdenziali) per l'attività di CSE
- b) €..... (oltre IVA e Contributi Previdenziali) per l'attività di CSP;
- c) €..... (oltre IVA e Contributi Previdenziali) per l'attività di RdC;

8.2 Il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1 si riferisce a prestazioni interamente finite e complete in tutte le loro parti, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni riportate nel presente Contratto, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono destinate. Il suddetto corrispettivo comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il CONTRAENTE va incontro per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente CONTRATTO, sia per qualsiasi altro tipo di onere anche se non espressamente qui stabilito.

8.3 Il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1 si intende offerto e accettato dal CONTRAENTE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio integrale rischio, assumendo espressamente ogni alea relativa ai sensi dell'art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1664 e 1467 c.c., e rimarrà pertanto fisso ed invariabile per l'intera durata del SERVIZIO ed indipendente da qualsiasi imprevisto, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 3.4.1 con riferimento agli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che potrebbero essere redatti in fase di Progettazione Definitiva di Variante. Tale corrispettivo, relativamente alla durata del SERVIZIO di cui al precedente art. 7.1, non sarà soggetto a revisione e/o aggiornamento alcuno e comprende, inoltre, tutti i costi che il CONTRAENTE dovrà sostenere per dotarsi in loco di una struttura organizzativa, ove e nella misura in cui questa risulti funzionale all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, inclusi i costi per:

- uffici di cantiere comprensivi di relative utenze (energia elettrica, rete informatica, riscaldamento e raffrescamento, assistenza e manutenzione alle utenze, pulizie e servizio di guardiania);
- attrezzatura degli uffici con linea di rete, fotocopiatrici multifunzione, telefonia fissa, server e postazioni informatiche;
- cancelleria e spese per la gestione ufficio;
- tesserini per la fruizione della Mensa presso i Campi Logistici;
- autovetture di cantiere;
- spese di logistica per visite in cantiere e trasferte anche se fuori dalla provincia del Campo Base – Cantiere M4.

8.4 Nel caso in cui, durante l'esecuzione del SERVIZIO, dovessero rendersi necessarie varianti che implicino la redazione di ulteriori Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) definitivi ed esecutivi e che determinino un incremento dell'importo complessivo dei lavori rispetto a quello indicato nei Documenti Contrattuali, in relazione al servizio di CSP verrà riconosciuto al CONTRAENTE un incremento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera b) direttamente proporzionale all'incremento del valore dei lavori, come risultante dalla perizia di variante.

8.5 Nel caso in cui, durante l'esecuzione del SERVIZIO, dovessero rendersi necessarie varianti che implicino la redazione di ulteriori Piani di Sicurezza e Coordinamento

(PSC) definitivi ed esecutivi e che non determinino un incremento dell'importo complessivo dei lavori rispetto a quello indicato nei Documenti Contrattuali, in relazione al servizio di CSP verrà riconosciuto al CONTRAENTE un incremento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera b) solo nella misura in cui tale incremento venga riconosciuto dal Concedente, Comune di Milano, in fase di approvazione della variante a cui si riferisce.

8.6 Nel caso in cui, durante l'esecuzione del SERVIZIO, dovessero rendersi necessarie varianti che determinino un incremento dell'importo complessivo dei lavori rispetto a quello indicato nei Documenti Contrattuali, in relazione al servizio di CSE verrà riconosciuto al CONTRAENTE un incremento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera a) solo nella misura in cui tale incremento, oggetto di valutazioni economiche del COMMITTENTE e inserito da questi nella perizia di variante, sia approvato dal Concedente Comune di Milano unitamente alla variante a cui si riferisce.

ARTICOLO 9

CONTABILIZZAZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 I corrispettivi pattuiti saranno corrisposti al CONTRAENTE a fronte di presentazione di fatture posticipate con cadenza bimestrale, accompagnate dai Report bimestrali di cui al precedente paragrafo 3.4.2. L'ammontare del corrispettivo bimestrale sarà così determinato:

- quanto all'attività di CSP ed RdC, in un rateo pari ad 1/32 esimo dell'importo per la relativa attività, come definito al precedente art. 8.1, rispettivamente lettera b) e c);
- quanto alle attività di CSE, in un rateo fisso pari a 1/32esimo del 50% degli importi di cui al precedente art. 8.1, lettera a), e in un rateo variabile, calcolato sulla base del 50% degli importi di cui al precedente art. 8.1, lettere a), parametrato all'avanzamento dei lavori nel bimestre di riferimento rispetto all'importo totale dei lavori residuali all'inizio dell'esecuzione del SERVIZIO, come risultanti dallo Stato Avanzamento Lavori dell'Opera.

9.2 Il CONTRAENTE emetterà pertanto fatture secondo i criteri di cui al precedente punto 9.1, in regola con le vigenti normative in materia, che dovranno essere intestate ed inviate a **M4 S.p.A.**, presso la Sede di Piazza Castello n.3 – 20121 Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08876260962.

9.3 Le fatture dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni:

- il riferimento del presente Contratto;
- il CUP e il CIG;
- il numero e la data di emissione della fattura;
- gli estremi della Situazione Contabile a cui si riferisce la fattura;
- la banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere esclusivamente ad uno dei conti correnti dedicati e manlevati ai sensi del Protocollo MGO come

comunicati dal CONTRAENTE.

9.4 Tutti i pagamenti avverranno, mediante bonifici bancari sui conti correnti indicati nelle fatture, a 60 (trenta) giorni data ricevimento fattura fine mese.

9.5 In deroga a quanto disposto dal D. Lgs. n. 192/2012, nel caso in cui il pagamento delle fatture avvenga in ritardo, le PARTI danno espressamente atto che saranno riconosciuti al CONTRAENTE, a partire dal momento in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, esclusivamente gli interessi al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002.

9.6 Il pagamento da parte del COMMITTENTE avverrà solo previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del CONTRAENTE e di tutti gli eventuali terzi subcontraenti da questi impiegati nel SERVIZIO. Dovrà essere altresì dimostrata la piena regolarità della documentazione del CONTRAENTE e, per suo tramite, dei propri eventuali subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del SERVIZIO, nascente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'esecuzione del SERVIZIO, come copia delle fatture quietanzate degli eventuali subcontraenti del CONTRAENTE e quant'altro possa essere richiesto in base alle norme vigenti al momento della fatturazione.

9.7 In particolare con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza di ciascuna fattura, oltre ad ogni documento che il COMMITTENTE è autorizzato a richiedere per l'eventuale ulteriore approfondimento dei suddetti adempimenti, il CONTRAENTE provvederà a consegnare, in riferimento ai lavoratori propri e dei propri eventuali sub contraenti impegnati nella esecuzione del SERVIZIO:

- l'elenco contenente i nominativi e il Codice Fiscale dei lavoratori;
- copia del Libro Unico del Lavoro, attestante la vigenza del rapporto di lavoro nell'ultimo mese, o la Comunicazione Obbligatoria (C.Ob.) effettuata prima dell'assunzione al Centro per l'Impiego ed attestante l'assunzione;
- copia del modello F24 relativo al versamento delle ritenute fiscali;
- copia dei modelli uniEMens (ex DM10);
- attestati di versamento alle Casse Edili;
- dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, secondo lo schema che metterà a disposizione il COMMITTENTE, attestanti che gli adempimenti come sopra documentati sono stati eseguiti, nel rispetto della normativa vigente, nell'interesse dei lavoratori impiegati;
- la documentazione comprovante l'accantonamento delle quote di trattamento di fine rapporto;
- copia autentica delle appendici di proroga delle coperture assicurative previste dal presente Contratto;
- tutte le informazioni, la documentazione e le autorizzazioni affinché il COMMITTENTE possa acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC) regolare, del CONTRAENTE e di tutti gli eventuali terzi subcontraenti da questi impiegati nel SERVIZIO.

9.8 In ordine alla necessità del COMMITTENTE di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, entro l'inderogabile giorno 15 di ogni mese, dovrà essere prodotta al COMMITTENTE apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del CONTRAENTE, contenente tutti i dati utili a consentire al COMMITTENTE di eseguire la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva con riferimento al SERVIZIO eseguito dal CONTRAENTE nel mese che precede. Il CONTRAENTE è parimenti obbligato, entro lo stesso termine temporale, a fornire la stessa tipologia di dichiarazione compilata e sottoscritta dai propri eventuali terzi subcontraenti intervenuti, nello stesso periodo, nel SERVIZIO.

Gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono di volta in volta integrati con quanto discendente dagli aggiornamenti normativi intervenuti ed intervenienti.

9.9 Il ritardato pagamento delle fatture per la ritardata presentazione della documentazione di cui sopra, non darà diritto al CONTRAENTE, ad alcun riconoscimento di oneri o interessi.

9.10 Nel caso in cui emergano, in capo al CONTRAENTE (e/o ai suoi eventuali terzi subcontraenti), delle irregolarità di natura fiscale, in ordine al presente rapporto contrattuale, contributiva, previdenziale o assicurativa, il COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto e procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto e/o del saldo sino a quando il CONTRAENTE non abbia provveduto a trasmettere la documentazione mancante o a regolarizzare (o far regolarizzare) le suddette inadempienze. Con riferimento alla sospensione dei pagamenti di cui sopra, il CONTRAENTE non potrà opporre alcuna eccezione, né potrà vantare pretese risarcimenti e/o indennizzi e dovrà rispondere dei danni eventualmente arrecati al COMMITTENTE.

9.11 In nessun caso il CONTRAENTE potrà sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando espressamente all'applicazione dell'art. 1460 cod. civ. In caso contrario, il comportamento del CONTRAENTE configurerà un grave inadempimento ed il COMMITTENTE potrà dichiarare risolto il Contratto.

9.12 A garanzia dell'adempimento degli obblighi a tutela dei lavoratori, verrà operata, sull'importo di ciascun Certificato di Pagamento, una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), che verrà liberata entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di Verifica Conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 e, comunque, previo positivo riscontro dell'adempimento degli obblighi anzidetti nonché previa acquisizione, da parte del COMMITTENTE, del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ARTICOLO 10

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, il CONTRAENTE, in qualità di contraente operante nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, tratta S. Cristoforo – Linate, identificata con il CIG (Codice Identificativo di Gara) 3136915824 e con il CUP (Codice Unico di Progetto) B81I06000000003, assume, a pena della risoluzione del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 ed al decreto legge 187/2010 convertito con legge 217/2010, al Protocollo MGO, alla Delibera CIPE n. 15/2015, "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO), art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014", impegnandosi altresì ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee Guida Antimafia di cui all'art. 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

ARTICOLO 11

MONITORAGGIO FINANZIARIO – Protocollo MGO – SISTEMA SANZIONATORIO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Parte generale

Il presente Contratto, nonché gli eventuali subcontratti del CONTRAENTE, ove consentiti ed autorizzati in conformità alle previsioni di legge e di Contratto, sono soggetti altresì al monitoraggio dei flussi finanziari secondo le modalità previste dal Protocollo MGO del 3 febbraio 2017.

Il CONTRAENTE si impegna, quindi, ad assumere, a proprio carico, ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da SPM4 / SPV Linea M4 S.p.A. con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi medesimi nonché al rispetto della normativa vigente di settore.

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito delle Imprese partecipanti alla realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano, le verifiche saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi, forniture, noli a caldo e noli a freddo, stipulati dal CONTRAENTE e dagli eventuali subcontraenti ove esistenti ed autorizzati.

La "filiera delle imprese", alle quali si applicano le disposizioni del presente

articolo e del Protocollo MGO, è definita dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, con riferimento alle imprese che a qualunque titolo e per qualsiasi importo svolgano prestazioni nell'ambito dell'esecuzione dell'Opera, nonché nell'art. 2, comma 3, del Protocollo MGO. Pertanto, dette imprese sono tenute ad osservare il Protocollo MGO e le disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015, "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO), art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014".

La risoluzione automatica del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per colpa del CONTRAENTE interviene al verificarsi delle seguenti violazioni del Protocollo MGO, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario:

- 1.mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, co. 2 del Protocollo MGO o il mancato invio della lettera di manleva entro il medesimo termine;
- 2.mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti dal Protocollo MGO;
- 3.effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;
- 4.ripetizione, per più di due volte, di una delle violazioni individuate dall'art. 6 del Protocollo MGO (previa diffida del Concedente ad adeguarsi alle prescrizioni del Protocollo MGO entro i successivi trenta giorni).

Il CONTRAENTE accetta integralmente ed espressamente tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo MGO, ivi incluso l'art. 6, comma 5, a mente del quale: *"Nel contratto di affidamento dell'Opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lett. a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto".*

Il CONTRAENTE dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio contenuto nell'art. 6 del Protocollo MGO, nonché la possibilità di revoca o risoluzione del Contratto nei casi indicati nel medesimo articolo.

La disciplina contenuta nel presente articolo si applicherà anche agli eventuali Atti aggiuntivi od ulteriori Accordi di qualsiasi natura che venissero stipulati tra il COMMITTENTE ed il CONTRAENTE, anche qualora non venisse richiamata la presente disciplina.

11.2 Obblighi del CONTRAENTE nell'ambito della tracciabilità dei flussi finanziari

Il CONTRAENTE segnatamente si obbliga, senza variazione del corrispettivo:

- a far rispettare il Protocollo MGO e le disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015, "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO), art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014", ai propri eventuali subcontraenti tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo, allegandolo ad ogni subcontratto stipulato con imprese terze a qualunque titolo coinvolte nella realizzazione dell'Opera clausole di analogo contenuto a quelle del presente articolo, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i terzi subcontraenti;
- a fornire al COMMITTENTE i dati relativi alle società ed imprese terze interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera. I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo MGO che, possono riassumersi nella trasmissione del (i) IBAN del conto/i corrente bancario o postale dedicato/i in via esclusiva aperto/i entro sette giorni dalla stipula del presente Contratto, prima di attivare incassi /pagamenti sullo stesso, e generalità della persona autorizzata ad operarvi; della (ii) lettera di manleva, con data certa, rilasciata all'intermediario finanziario presso il quale è stato istituito il conto dedicato in via esclusiva, necessaria ai fini della trasmissione dei flussi con gli estratti conto e gli esiti agli Enti e/o organi amministrativi preposti a detto monitoraggio finanziario;
- ad effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico SEPA on line, bancario o postale, che riporti oltre al/i conto/i corrente dedicato/i addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di Progetto) "B81I06000000003", l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC) nonché la causale MGO (vd. allegato 1 al protocollo), come meglio precisato all'art. 2 del Protocollo MGO ovvero secondo le modalità meglio specificate nell'art. 2 commi 5-8;
- a fornire, per le piccole spese giornaliere legate al minuto funzionamento dei cantieri, e ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro, ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascun operatore della filiera, ai sensi dell'art. 2 comma 7, la documentazione di spesa, fermo restando l'utilizzo del conto dedicato e il divieto di impiego del contante, nel caso di utilizzo di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA on line;
- ad inserire in tutti i propri subcontratti e subaffidamenti, ove consentiti ed autorizzati, stipulati con imprese terze, a qualunque titolo interessate alla realizzazione dell'Opera, una clausola contenente gli obblighi di cui al presente articolo, con la previsione che in mancanza o in caso di inadempimento, il Contratto si risolve automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. o con l'applicazione di adeguate penali nei confronti del subcontraente o del subaffidatario (analogamente alle previsioni di cui al successivo paragrafo

“Inadempimenti e sanzioni”);

-ad ottemperare integralmente, assumendosi ogni onere e spesa, ad ulteriori ed eventuali obblighi che dovessero intervenire per effetto di successive modifiche o indicazioni operative legate al Protocollo MGO;

-a garantire che gli obblighi che precedono siano contrattualmente assunti da suoi eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dell'Opera in quanto riconducibili alla previsione di cui all'art. 2 comma 3;

-ad inserire nei sub contratti una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 dell'art. 6 del Protocollo MGO. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto;

-ad ottemperare a tutti gli altri obblighi ed impegni previsti dal Protocollo MGO, anche se non espressamente richiamati nel presente articolo.

-

11.3 Inadempimenti e sanzioni

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 c.c., con le modalità previste dal presente articolo, in caso di inosservanza da parte del CONTRAENTE degli obblighi derivanti dal presente Contratto, dal Protocollo MGO, dalle disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015 o comunque dalla normativa vigente di settore; in particolare nei casi indicati al precedente art. 11.1.

Il CONTRAENTE accetta che in tali casi il COMMITTENTE, oltre a risolvere il Contratto e ad applicare la sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., applichi una penale determinata nella misura del 5% del valore della transazione, salvo il maggior danno.

Il CONTRAENTE accetta che la medesima penale, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., venga applicata anche in caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 231/2007.

In caso di risoluzione, il CONTRAENTE avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite ed accettate dal COMMITTENTE fino al momento della risoluzione, fatta comunque salva l'applicazione della suddetta penale e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le somme discendenti dall'applicazione delle penali pecuniarie di cui ai precedenti commi e che rimangano nella effettiva disponibilità del COMMITTENTE al momento della risoluzione del contratto, saranno affidate in custodia al Comune di Milano per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero.

La risoluzione o la revoca del contratto o del subcontratto non comportano

obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del COMMITTENTE e del Comune di Milano, né a carico della parte *in bonis* che la disponga, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata nei limiti sopra descritti.

ARTICOLO 12

ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

L'accettazione definitiva del SERVIZIO sarà attestata, ad ultimazione di tutte le attività oggetto del Contratto, mediante apposito verbale sottoscritto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal RESPONSABILE DEL CONTRAENTE, a valle dell'emissione del Certificato di Verifica Conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 13

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il CONTRAENTE ha l'obbligo di provvedere in completa autonomia a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento del SERVIZIO avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e igiene sul lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONTRAENTE

14.1 Sono totalmente ed esclusivamente a carico del CONTRAENTE tutti gli oneri, costi, prestazioni doveri ed attività connessi con il SERVIZIO affidato. Tali oneri, costi, prestazioni doveri ed attività sono da intendersi integralmente remunerati, qualsiasi sia la loro entità, con il corrispettivo di Contratto.

14.2 Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, sono posti, altresì, a carico del CONTRAENTE gli oneri ed obblighi che, a titolo indicativo ma non esaustivo, di seguito si elencano:

- eseguire il SERVIZIO e tutte le prestazioni di qualunque genere comunque necessarie per renderlo completo, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Contratto, attenendosi alle raccomandazioni e/o prescrizioni del COMMITTENTE;
- sostenere le spese per viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto, alloggio per i propri dipendenti e collaboratori impiegati per l'esecuzione delle prestazioni affidate, nonché per i trasferimenti di personale durante l'esecuzione del SERVIZIO;
- assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire il SERVIZIO nei tempi previsti;
- provvedere all'esecuzione del SERVIZIO con la propria organizzazione, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di

subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione del SERVIZIO e il COMMITTENTE. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del COMMITTENTE di rivalersi nei confronti del CONTRAENTE per azioni o pretese avanzate da dipendenti e/o collaboratori nei confronti del CONTRAENTE medesimo; quest'ultimo dovrà intervenire, ove occorra, nei relativi giudizi in cui il COMMITTENTE venga eventualmente chiamato;

- osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché applicare integralmente tutte le norme contenute nei C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle imprese edili e/o cooperative, aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il SERVIZIO e negli accordi integrativi agli stessi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

- fornire tutta la documentazione prodotta in originale e su supporto informatico secondo le modalità e i termini richiesti dal COMMITTENTE;

- ricevere e conservare con la dovuta cura tutta la documentazione relativa all'esecuzione del SERVIZIO, avendo cura di consegnare ciascun documento redatto al COMMITTENTE.

- trasmettere al COMMITTENTE, prima dell'inizio delle attività, lo schema dell'organizzazione che intenderà dedicare allo svolgimento del presente Contratto, comprensiva di nominativi, curricula, ruoli, compiti e relative qualifiche professionali dei soggetti coinvolti, al fine di ottenere il gradimento del COMMITTENTE stesso;

- fornire al COMMITTENTE notizie circa l'avanzamento delle prestazioni affidate al fine di consentire allo stesso, ove lo ritenga necessario, di partecipare alle diverse fasi delle procedure oggetto del presente CONTRATTO;

- rispettare le procedure di flusso informativo con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di comunicazione dei dati rilevati e delle eventuali anomalie;

- assistere e cooperare con il COMMITTENTE nel rapporto con il Concedente/Enti Territoriali, partecipando alle riunioni richieste, anche ove si svolgessero in località diverse da quelle in cui si svolgono le attività, e fornendo ogni ulteriore relazione e/o elaborato ritenuto necessario;

- sollevare il COMMITTENTE da qualsiasi onere o gravame che dovesse derivare da errori, omissioni e responsabilità imputabili al CONTRAENTE. Il COMMITTENTE ha il diritto di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, entro un termine perentorio che all'uopo assegnerà al CONTRAENTE, le integrazioni e/o correzioni delle prestazioni erroneamente svolte, che non verranno perciò compensate nuovamente; il COMMITTENTE si riserva il diritto di subentrare al CONTRAENTE in qualsiasi momento con personale e mezzi propri e/o di terzi ove la continuità delle prestazioni non fosse assicurata, fatto salvo il diritto ad ogni azione di risarcimento danni;

ARTICOLO 15

RAPPORTO TRA LE PARTI

15.1 Il CONTRAENTE si obbliga nei confronti del COMMITTENTE a svolgere e far sì che vengano svolte dal CSP/CSE/RdC e dal suo ufficio tutte le prestazioni ed attività occorrenti al corretto, completo e puntuale adempimento agli obblighi e alle prescrizioni di cui al presente Contratto, nonché alle norme di legge di competenza anche se non espressamente elencate negli articoli sopra redatti, assumendone a proprio carico gli obblighi e gli oneri relativi.

15.2 Il COMMITTENTE ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del CONTRAENTE e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il CONTRAENTE possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del COMMITTENTE.

15.3 L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal COMMITTENTE non esonera né limita in ogni caso il CONTRAENTE dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

15.4 È facoltà del COMMITTENTE accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale del CSP/CSE/RdC, e dei suoi collaboratori e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti; a tal fine, il CONTRAENTE sarà tenuto a consentire al COMMITTENTE l'effettuazione di verifiche ed ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

15.5 L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del CONTRAENTE e dovrà essere immediatamente sospeso a totale carico del CONTRAENTE medesimo, senza che in conseguenza di tale circostanza il CONTRAENTE possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del COMMITTENTE.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

16.1 Il COMMITTENTE è estraneo ai rapporti del CONTRAENTE con i terzi. Il CONTRAENTE in particolare:

- risponde per i danni contrattuali ed extracontrattuali di qualsiasi natura alle opere,

alle persone e alle cose causalmente riconducibili al SERVIZIO, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni arrecati a terzi o a proprietà di terzi in conseguenza dell'esecuzione del SERVIZIO e delle attività connesse;

-manleva il COMMITTENTE - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili al SERVIZIO;

-assume la responsabilità per i danni subiti dal COMMITTENTE, anche per fatto di suoi eventuali subcontraenti, in conseguenza delle attività oggetto del SERVIZIO e di quelle connesse e/o collaterali;

-manleva il COMMITTENTE in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del COMMITTENTE per il preteso riconoscimento di danni in conseguenza delle attività oggetto del SERVIZIO e di quelle connesse e/o collaterali, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, obbligandosi a costituirsi in giudizio a proprie spese, e chiedendo l'estromissione del COMMITTENTE.

16.2 Nel caso in cui fosse richiesto al COMMITTENTE da parte di terzi il pagamento di somme causalmente riconducibili all'attività del CONTRAENTE, quest'ultimo è tenuto a pagare, o comunque a rimborsare al COMMITTENTE, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il COMMITTENTE stesso fosse eventualmente costretto a pagare in virtù di un provvedimento definitivo, con facoltà per quest'ultimo di compensare quanto pagato con gli eventuali debiti che il COMMITTENTE abbia nei confronti del CONTRAENTE.

ARTICOLO 17

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

17.1 A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il CONTRAENTE ha prodotto idonea garanzia fidejussoria/assicurativa emessa da In data di importo € pari al ...% dell'importo contrattuale. La predetta garanzia dovrà permanere valida fino alla fine dei lavori.

17.2 Il CONTRAENTE dovrà presentare tutte le idonee assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del SERVIZIO.

17.3 Le polizze assicurative suddette dovranno essere mantenute operative per tutta la durata delle prestazioni affidate.

17.4 Il COMMITTENTE usufruisce di una copertura assicurativa "tutti i rischi di costruzione".

17.5 Il CONTRAENTE sarà co-assicurato e beneficiario della polizza assicurativa

anzidetta, limitatamente ai danni riguardanti il SERVIZIO dallo stesso svolto ed oggetto del Contratto; il premio relativo alla predetta copertura resta a carico del COMMITTENTE.

17.6 La copertura di cui ai commi presedenti è di tipo "All Risks" e resterà in vigore per tutta la durata del presente Contratto.

17.7 I rapporti con la Compagnia Assicuratrice saranno tenuti dal COMMITTENTE, il quale, con la sottoscrizione del Contratto, riceve dal CONTRAENTE mandato irrevocabile a concordare con la Compagnia Assicuratrice l'ammontare degli indennizzi relativamente ai sinistri interessanti il SERVIZIO.

17.8 La polizza assicurativa sarà attivata ai sensi dell'art. 1913 c.c. su richiesta del CONTRAENTE tramite raccomandata A/R inviata al COMMITTENTE ed anticipata a mezzo PEC all'indirizzo lineam4@legalmail.it.

17.9 I rischi e le franchigie non coperti dalla predetta polizza si intendono a carico del CONTRAENTE.

17.10 Con la firma del Contratto, il CONTRAENTE dichiara di avere preso conoscenza della suddetta copertura assicurativa, con particolare riguardo ai rischi non coperti, ai limiti di franchigia ed ai massimali di copertura.

17.11 Ai fini della presente copertura assicurativa e durante tutto il periodo di esecuzione del Contratto, il CONTRAENTE è comunque responsabile per gli eventuali danni diretti e indiretti che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle attività a esso affidate sulle aree impegnate dalla realizzazione dell'Opera. Il CONTRAENTE dovrà, comunque adottare tutte le misure cautelative specifiche dell'attività svolta e atte a prevenire l'insorgenza di danni a terzi.

17.12 Il CONTRAENTE si impegna a mantenere - in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutti i suoi lavoratori impiegati nell'esecuzione del SERVIZIO - a propria cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le seguenti polizze assicurative:

- per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con il limite per persona di Euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00);
- per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), per danni a cose e/o persone con massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbia subito lesioni corporali e il valore delle cose danneggiate.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

18.1 È fatto esplicito divieto al CONTRAENTE di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto o le prestazioni oggetto dello stesso, a terzi. Si fa altresì divieto di cedere, sotto qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente Contratto.

18.2 È altresì vietato il subaffidamento delle prestazioni contrattuali, salvo autorizzazione del COMMITTENTE e nei limiti di quanto da quest'ultimo consentito, previa effettuazione delle verifiche di qualificazione, di antimafia ai sensi delle previsioni di legge e dei protocolli in capo al subaffidatario da parte del COMMITTENTE.

18.3 In caso di subaffidamento gradito/autorizzato dal COMMITTENTE, è obbligatorio introdurre nei contratti di subappalto una clausola, che i subappaltatori dovranno sottoscrivere, di conoscenza e accettazione delle previsioni contenute: i) nel codice etico della Società; ii) nel MOGC della Società; iii) nel PPCT della Società. Nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita previsione che faccia espresso divieto in capo ai subappaltatori di frazionare artificiosamente eventuali subaffidamenti a favore di terzi per eludere il divieto di subappalto a cascata. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce motivo di risoluzione in danno del Contratto ex art. 1456 c.c. e per quanto riguarda la cessione, in tutto o in parte, del Contratto e dei crediti derivanti dallo stesso, comporta per il CONTRAENTE l'onere di restituire immediatamente e a prima richiesta al COMMITTENTE quanto eventualmente dallo stesso pagato a terzi cessionari, nonché gli eventuali oneri sostenuti per le azioni giudiziali anche dei terzi cessionari.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – VERIFICHE ANTIMAFIA – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – ATTO AGGIUNTIVO ANTICORRUZIONE - SISTEMA SANZIONATORIO

19.1 Parte generale

Il CONTRAENTE accetta per sé, per i propri sub contraenti e per i terzi sub contraenti, l'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel PROTOCOLLO di LEGALITA' M4 e nell'Atto Aggiuntivo Anticorruzione allegati al presente Contratto e sottoscritti per accettazione.

Gli eventuali subcontratti del CONTRAENTE, ove consentiti ed autorizzati in conformità alle previsioni di legge e di Contratto, sono soggetti alle verifiche

antimafia, con le modalità previste per i SERVIZI pubblici di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ M4 e Atto Aggiuntivo Anticorruzione allegati. Dall'entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, i richiami al D.L. 629/1982, convertito dalla L. n. 726/1982, al D.P.R. n. 490/1994, nonché al D.P.R. n. 252/1998 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D. Lgs. n. 159/2011.

Il CONTRAENTE si impegna, quindi, ad assumere, a proprio carico, ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati, anche in futuro, da SPM4 / SPV Linea M4 S.p.A. con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione del SERVIZIO in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'OPERA, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito delle Imprese partecipanti alla realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi, forniture, noli a caldo e noli a freddo, stipulati dal CONTRAENTE e dagli eventuali subcontraenti ove esistenti ed autorizzati.

La "filiera delle imprese", alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e dell'Atto Aggiuntivo Anticorruzione, è definita dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, con riferimento alle imprese che a qualunque titolo e per qualsiasi importo svolgano prestazioni nell'ambito dell'esecuzione dell'OPERA, così come previsto nell'art.1 del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. Pertanto, tutte le imprese che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'OPERA sono tenute ad osservare il PROTOCOLLO DI LEGALITÀ M4 e l'Atto Aggiuntivo Anticorruzione.

Con riferimento agli eventuali subcontratti del CONTRAENTE, quest'ultimo accetta integralmente ed espressamente tutte le prescrizioni contenute nel PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e nell'Atto Aggiuntivo Anticorruzione, dichiarando di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio contenuto nell'art. 6 del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e nell'art. 5 dell'Atto Aggiuntivo Anticorruzione nonché la possibilità di revoca o risoluzione dei sub contratti nel caso di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

In particolare il CONTRAENTE dichiara di accettare esplicitamente ed

integralmente l'Atto Aggiuntivo Anticorruzione con particolare riferimento, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., alla possibilità nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati come richiesti nei punti successivi, di (i) revoca degli affidamenti o sub affidamenti o di risoluzione del Contratto, nonché dei sub contratti che il CONTRAENTE, i subcontraenti o i terzi sub contraenti stipuleranno ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso, nonché di (ii) applicazione di una sanzione pecuniaria, proporzionata alla condizione sfavorevole e comunque fino al 2% del valore del Contratto o subcontratto, nonché, in caso di reiterate violazioni, di irrogazioni di ulteriori provvedimenti fino alla risoluzione del Contratto o del sub contratto.

19.2 Obblighi del CONTRAENTE

Il CONTRAENTE segnatamente si obbliga, senza variazione del corrispettivo:

- a far rispettare il PROTOCOLLO DI LEGALITÀ M4 e l'Atto Aggiuntivo Anticorruzione ai propri eventuali subcontraenti tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo, allegandoli ad ogni subcontratto stipulato con imprese terze a qualunque titolo coinvolte nella realizzazione dell'Opera, ai fini dell'esecuzione del Contratto, e contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i terzi subcontraenti;

- a fornire al COMMITTENTE i dati relativi alle società ed imprese terze interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'OPERA. I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all'art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011, (con le integrazioni di cui all'art. 2, comma 9, del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ').

- a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ed a comunicare al COMMITTENTE ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso CONTRAENTE formulata prima della firma del Contratto o nel corso dell'esecuzione del SERVIZIO, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione/stipula o nella fase di esecuzione dei SERVIZIO. Della denuncia sono informate, sempre a cura del CONTRAENTE, la Società M4 S.p.A., il Comune di Milano e la Prefettura. Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;

- a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al COMMITTENTE e al Comune di Milano, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, di un suo rappresentante o dipendente, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo del CONTRAENTE di denunciare gli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;

- ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso obblighi di

servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;

-ad inserire in tutti i propri subcontratti e subaffidamenti, ove consentiti ed autorizzati, stipulati con imprese terze, a qualunque titolo interessate alla realizzazione dell'OPERA, una clausola contenente gli obblighi di cui al presente articolo, con la previsione che in mancanza o in caso di inadempimento, il Contratto si risolve automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. o con l'applicazione di adeguate penali nei confronti del subcontraente o del subaffidatario (analogamente alle previsioni di cui al successivo paragrafo "Inadempimento e sanzioni");

-ad ottemperare integralmente, assumendosi ogni onere e spesa, ad ulteriori ed eventuali obblighi che dovessero intervenire per effetto di successive modifiche al PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e dell'Atto Aggiuntivo Anticorruzione;

-ad inserire nei propri subcontratti e subaffidamenti, ove consentiti ed autorizzati, stipulati con imprese terze, a qualunque titolo interessate alla realizzazione dell'OPERA, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a carico del cessionario. Analoga disciplina dovrà essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'OPERA, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, il CONTRAENTE, i suoi sub affidatari o sub fornitori, si impegnano ad inviare alla Prefettura competente, per il tramite del COMMITTENTE, tutta la documentazione relativa al soggetto cessionario prevista dall'art. 2, comma 9, del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ relativa al soggetto cessionario;

-a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 e dal CCNL di settore, solo previa autorizzazione del COMMITTENTE, all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del COMMITTENTE stesso, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Il CONTRAENTE prende atto che analoga disciplina dovrà trovare applicazione nei confronti di tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'OPERA, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera, e pertanto il CONTRAENTE dovrà fornire al COMMITTENTE tutta la documentazione da inviare alla Prefettura prevista dall'art. 2, comma 9, del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti subaffidatari o subappaltatori del CONTRAENTE, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto il CONTRAENTE e i suoi sub-affidatari o i sub-appaltatori, avranno l'obbligo, tramite la COMMITTENTE di inviare alla Prefettura tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 9, del Protocollo di Legalità sopra menzionato, relativa all'impresa distaccante;

-ad alimentare la prima sezione della Banca Dati costituita dal COMMITTENTE ai sensi dell'art. 5, comma 1 del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ comunicando al COMMITTENTE:

- le modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale o anche relative al direttore tecnico;
- le indicazioni del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, con la specificazione, per ciascuna unità, della qualifica professionale;
- ogni altro dato che venisse richiesto dal COMMITTENTE;

-a mettere a disposizione del Gruppo Interforze della Prefettura:

- dati relativi al periodo complessivo di occupazione, specificando altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro dei fabbisogni;
- le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, tramite presentazione di autocertificazione di quest'ultimo in conformità all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

-ad ottemperare a tutti gli altri obblighi ed impegni previsti dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ M4 e dall'Atto Aggiuntivo Anticorruzione, anche se non espressamente richiamati nel presente articolo.

19.3 Obblighi di conferimento dei dati - Atto Aggiuntivo Anticorruzione

Il CONTRAENTE si impegna a fornire al COMMITTENTE tutti i dati relativi alla documentazione delle procedure di gara contrattuali e/o di qualifica dei subcontraenti o dei terzi sub contraenti eseguite dal CONTRAENTE e degli operatori economici, sub contraenti o terzi sub contraenti, interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste per le procedure di gara e/o di qualifica sopra indicate relative all'affidamento e all'esecuzione di tutti i sub contratti stipulati ai fini dell'esecuzione del Contratto, di qualsivoglia importo, ivi incluse le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari ed ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

Tali dati dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei predetti sub contratti. In mancanza del conferimento dei dati di cui al presente articolo, non verrà autorizzato l'accesso in cantiere, fatti salvi i rimedi e le sanzioni, fino alla risoluzione del contratto, di cui al successivo punto.

Qualora il mancato conferimento dei dati comporti ritardo nello svolgimento delle prestazioni affidate con il Contratto, il COMMITTENTE potrà applicare a carico del CONTRAENTE le penali da ritardo, ove previste, ed ogni altro rimedio previsto dal Contratto e dalla legge, fino alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.

19.4 Obblighi di comunicazione dei tentativi di concussione – Atto Aggiuntivo

Anticorruzione

Il CONTRAENTE si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della filiera, dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p.

Il CONTRAENTE è obbligato ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale e/o alla propria struttura organizzativa, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

19.5 Inadempimenti e sanzioni

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, il COMMITTENTE potrà applicare le seguenti penali:

Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente Contratto: penale pari al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente Contratto: penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto: penale pari al 4% (quattroper cento) del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente Contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o

indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal COMMITTENTE in conseguenza dell'inadempimento.

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con le modalità previste dal presente articolo, in caso di inosservanza da parte del CONTRAENTE degli obblighi derivanti dal presente Contratto, dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ o dalla normativa vigente. In particolare in caso di:

- inosservanza all'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai propri subcontraenti, prima della stipula del Contratto;
- mancata od incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute nei dati comunicati;
- mancata comunicazione delle variazioni degli assetti gestionali o societari propri o dei propri subcontraenti, ai sensi dell'art.6 del suddetto PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
- inosservanza agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 6, del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.
- ogni qual volta nei confronti di soggetto/i facente/i parte della "filiera delle imprese", come individuata al precedente numero 19.1, dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Il CONTRAENTE accetta che, nei casi sopra enumerati, il COMMITTENTE, oltre a risolvere il Contratto, applicherà anche una penale determinata nella misura del 5% del valore della transazione, salvo il maggior danno.

In tali casi, il CONTRAENTE avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite ed accettate dal COMMITTENTE fino al momento della risoluzione, fatta comunque salva l'applicazione della suddetta penale e il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali pecuniarie di cui ai precedenti commi e che rimangano nella effettiva disponibilità del COMMITTENTE al momento della risoluzione del contratto, andranno affidate in custodia al Comune di Milano per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero.

Il CONTRAENTE dichiara in ogni caso sin d'ora di rinunciare a rivalersi nei confronti del COMMITTENTE, nel caso in cui il Contratto venisse risolto, o nel caso il subaffidamento venisse revocato dal COMMITTENTE, per i danni subiti in

conseguenza dell'adempimento da parte del COMMITTENTE medesimo agli obblighi contenuti nel PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

La risoluzione o la revoca del Contratto o del subcontratto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del COMMITTENTE e del Comune di Milano, né a carico della parte *in bonis* che la disponga, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata nei limiti dell'art. 92, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., al netto delle sanzioni di cui sopra.

La violazione degli obblighi previsti dall'Atto Aggiuntivo Anticorruzione, ivi compresi gli obblighi di comunicazione preventiva dei dati, comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, a carico del CONTRAENTE, del sub contraente o del terzo sub contraente, di una sanzione proporzionata alla condizione sfavorevole e comunque fino al 2% del valore del Contratto o del sub contratto ex art. 1456 c.c.

In caso di reiterate violazioni potrà darsi luogo all'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del Contratto o del sub contratto.

La sanzione sarà applicata (i) a carico del CONTRAENTE, con trattenute dirette e automatiche da parte del Committente, sugli importi a qualunque titolo dovuti dal COMMITTENTE al CONTRAENTE, o mediante escussione e/o incameramento della fidejussione.

Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate anch'esse in custodia al Comune di Milano, per essere versate su apposito conto corrente fruttifero e, indi, accantonate in un apposito fondo, a disposizione del COMMITTENTE nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali di tutela dai fenomeni corruttivi, secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il Ministero dell'Interno e l'ANAC.

ARTICOLO 20

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 Il COMMITTENTE può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tal caso spetta al CONTRAENTE il pagamento del SERVIZIO correttamente eseguito sino al recesso, oltre al decimo dell'importo del SERVIZIO non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

20.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al

CONTRAENTE effettuata con un preavviso di 90 giorni, decorsi i quali il COMMITTENTE verificherà il SERVIZIO fino ad allora eseguito in contraddittorio con il CONTRAENTE.

20.3 L'inadempienza del CONTRAENTE anche soltanto ad una delle obbligazioni dallo stesso assunte in forza del Contratto darà diritto al COMMITTENTE, previa diffida al CONTRAENTE, di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di sostituirsi a quest'ultimo nell'esecuzione delle obbligazioni da esso inadempite, anche mediante l'affidamento del servizio ad un altro soggetto, addebitando al CONTRAENTE le relative spese, i maggiori oneri e danni causati dall'inadempimento.

20.4 Resta in ogni caso salvo il diritto del COMMITTENTE di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., anche qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

1. ritardo da parte del CONTRAENTE per cause a lui imputabili nello svolgimento del SERVIZIO anche in relazione a singole attività ed alle tempistiche di esecuzione previste nel presente Contratto;
2. fallimento e/o o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compreso il concordato preventivo ex artt. 160 e ss., 182 bis, 182 ter e 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la liquidazione coatta amministrativa, o avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una qualunque procedura concorsuale; morte del titolare, se ditta individuale;
3. perdita dei requisiti di idoneità da parte del CONTRAENTE, nonché delle relative qualifiche richieste per l'esecuzione del SERVIZIO, accertata in qualunque tempo dal COMMITTENTE e/o dal Concedente;
4. irregolarità rilevate nel DURC;
5. mancato conferimento, al Responsabile del CONTRAENTE, dei poteri necessari all'esercizio delle sue funzioni;
6. condanna passata in giudicato per illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, traente motivo dal Contratto o dalla sua esecuzione;
7. violazione in generale di ogni principio legislativo e contrattuale in materia di sicurezza dei lavoratori, ambiente, antimafia, subappalto;
8. inadempienze e/o irregolarità emerse e/o rilevate in merito al corretto trattamento retributivo, contributivo previdenziale e fiscale relativo ai lavoratori impegnati nell'esecuzione del SERVIZIO, e in genere violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei lavoratori, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo;
9. sospensione ingiustificata del SERVIZIO;
10. mancata o incompleta comunicazione al COMMITTENTE dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso il/un membro del CONTRAENTE;
11. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del Protocollo MGO, e delle disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015, "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO)", art. 36 del decreto-legge n. 90/2014,

convertito dalla legge n. 114/2014”;

12. segnalazione da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione Provinciale del Lavoro in merito a pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento;

13. in tutti gli altri casi di grave inadempienza previsti dal Contratto o che abbiano comunque il requisito della gravità, anche in funzione del rispetto degli obblighi assunti dal COMMITTENTE verso il Concedente.

20.3 Nei casi di cui al precedente comma, il COMMITTENTE potrà preventivamente diffidare il CONTRAENTE a porre rimedio all'inadempimento entro congruo termine, valutando anche le motivazioni che il CONTRAENTE deve fornirgli per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della diffida.

20.4 La risoluzione si verifica di diritto non appena il COMMITTENTE comunichi al CONTRAENTE di volersi avvalere del presente articolo. In tal caso spetta al CONTRAENTE il solo pagamento del SERVIZIO, calcolato in modo proporzionale, eseguito sino alla comunicazione del COMMITTENTE di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 21

RISERVE E RICHIESTE DI MAGGIORI ONERI

21.1 Il CONTRAENTE è tenuto, a pena di decadenza, a segnalare mediante PEC all'indirizzo lineam4@legalmail.it, entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi, ogni evento che possa costituire causa di richiesta di corrispettivi diversi e maggiori rispetto a quelli del Contratto o di ristoro di maggiori oneri o danni che ritenesse di sopportare nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

21.2 In caso di riserva, questa, a pena di decadenza, deve essere contestualmente esplicitata, specificando le corrispondenti domande con l'esatta quantificazione dell'onere subito, completa di dettaglio tecnico ed economico, e con indicazione delle ragioni di ciascuna domanda.

21.3 La formulazione delle riserve e qualunque azione ad essa conseguente, non costituiscono atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, né costituiscono alcun titolo per sospendere o ritardare anche parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

21.4 Le riserve che verranno presentate nei termini di cui ai punti precedenti verranno inoltrate, se ed in quanto non imputabili in via esclusiva al COMMITTENTE, dal COMMITTENTE medesimo al Concedente.

21.5 Le PARTI convengono che, per le riserve non imputabili al COMMITTENTE, saranno riconosciuti al CONTRAENTE per quanto di sua competenza, ad integrale e definitiva tacitazione di ogni pretesa a qualsiasi titolo avanzata, solo gli importi che, per i titoli dedotti nelle suddette riserve, verranno riconosciuti e corrisposti al COMMITTENTE dal Concedente.

21.6 Il CONTRAENTE non avrà alcun diritto né potrà avanzare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti del COMMITTENTE per quelle riserve che, inoltrate dal COMMITTENTE al Concedente, fossero integralmente o parzialmente respinte, anche in via contenziosa, per qualsiasi ragione.

ARTICOLO 22

TRASPARENZA PREZZI - AUDITING

22.1 Il CONTRAENTE espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione alcuna o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme od altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare o rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione del Contratto, rispetto agli obblighi con lo stesso assunti, né a compiere azioni volte agli stessi fini.

22.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei punti precedenti, ovvero il CONTRAENTE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del SERVIZIO, il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c e il CONTRAENTE sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

22.3 Il CONTRAENTE si obbliga a tenere e a far tenere una contabilità separata di quanto attinente al Contratto documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Concedente o dal soggetto da questi indicato. A tal fine il CONTRAENTE si obbliga a mettere e far mettere a disposizione del COMMITTENTE e dei suoi aventi causa, o dei soggetti da questa indicati tutte le volte che ne facessero richiesta, tutte le scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

22.4 L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, ove non rimediato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione, sarà considerato di non scarsa importanza e darà diritto al COMMITTENTE di risolvere il Contratto per colpa del CONTRAENTE.

ARTICOLO 23

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

23.1 Il COMMITTENTE ha adottato il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”), reperibili sul sito internet della società, www.metro4milano.it, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. (di seguito il “Decreto 231/2001”) ed in base alle Linee Guida ANAC, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231/2001.

23.2 A tal riguardo il CONTRAENTE dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e di avere preso atto dei contenuti del Codice Etico di M4 S.p.A., adottato dal COMMITTENTE.

23.3 Nell'ambito del rapporto contrattuale con il COMMITTENTE, il CONTRAENTE si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri esponenti, collaboratori e subaffidatari, garantendo il fatto del terzo:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Codice Etico adottato dal COMMITTENTE;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del Decreto 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto 231/2001 a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti tali da determinare una violazione da parte del COMMITTENTE delle disposizioni del Decreto 231/2001.

23.4 Il CONTRAENTE si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte del COMMITTENTE, anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza e/o del responsabile interno dell'area cui il Contratto si riferisce.

23.5 Nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno degli illeciti previsti dal Decreto 231/2001, traente motivo dal Contratto o dalla sua esecuzione, nonché di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, da parte del CONTRAENTE, il COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per il CONTRAENTE di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ARTICOLO 24

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

24.1 Il CONTRAENTE si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, oltre che le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il CONTRAENTE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del SERVIZIO.

24.2 Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché le relative procedure di accesso.

24.3 L'obbligo di riservatezza sarà per il CONTRAENTE vincolante per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali il CONTRAENTE è venuto a conoscenza non diventino di dominio pubblico.

24.4 Il CONTRAENTE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, contraenti e ausiliari degli obblighi di riservatezza anzidetti.

24.5 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il CONTRAENTE è tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta, altresì, colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto da parte del COMMITTENTE.

24.6 È fatto divieto al CONTRAENTE di fare (o di autorizzare terzi a fare) pubblicazioni sul SERVIZIO che il CONTRAENTE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.

24.7 È pure fatto divieto al CONTRAENTE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE, senza prima aver ottenuto il benestare scritto dello stesso, sia di comunicare a terzi disegni e tipi del medesimo, tranne per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

24.8 È facoltà del COMMITTENTE verificare in qualsiasi momento il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

24.9 Il Contraente espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto. Che rimane di esclusiva proprietà del committente, che ne può disporre liberamente

ARTICOLO 25

PRIVACY

25.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il CONTRAENTE dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 e segg. del D. Lgs. 196/2003.

25.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il CONTRAENTE esprime il consenso affinché il COMMITTENTE raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento del Contratto stesso.

25.3 Il CONTRAENTE autorizza altresì il COMMITTENTE a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali e/o derivati dal rapporto in essere con il COMMITTENTE.

ARTICOLO 26

REGIME FISCALE E SPESE DI CONTRATTO

Il presente Contratto, relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R.n. 131/1986 è soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa e la registrazione è effettuata a totale spesa della parte inadempiente.

Tutte le spese di bollo di Contratto sono a carico del CONTRAENTE.

ARTICOLO 27

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dal CONTRAENTE, a pena di improcedibilità, senza aver prima esperito un tentativo di composizione amichevole della controversia stessa, tramite richiesta scritta, con raccomandata a/r indirizzata al COMMITTENTE.

In caso di mancato raggiungimento di tale composizione amichevole, tutte le controversie tra il COMMITTENTE e il CONTRAENTE, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere fra le PARTI in relazione al presente Contratto, saranno devolute alla magistratura ordinaria, restando convenuto che sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ARTICOLO 28

RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Contratto si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia.

Il CONTRAENTE, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscere integralmente le norme di cui sopra impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì

IL COMMITTENTE

IL CONTRAENTE

Il CONTRAENTE dà espressamente atto della specialità del rapporto che viene ad instaurarsi tra la medesima ed il COMMITTENTE, in considerazione del fatto che esso attiene alla realizzazione di un'opera pubblica ed in dipendenza del sovrastante rapporto con il Concedente.

Il CONTRAENTE dichiara di ben conoscere ed approvare espressamente ed in modo specifico ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 4 (documenti contrattuali); art. 7 (durata del servizio); art. 8 (corrispettivo) – art. 9 (contabilizzazione, fatturazione e pagamenti); art. 11 (Monitoraggio Finanziario Protocollo MGO – Sistema Sanzionatorio – Clausola risolutiva espressa); art. 14 (obblighi ed oneri del contraente); art. 18 (divieto di cessione del contratto, del credito e del subaffidamento); art. 19 (clausola risolutiva espressa – verifiche antimafia – Protocollo di Legalità – Atto Aggiuntivo Anticorruzione – sistema sanzionatorio); art. 20 (recesso e risoluzione del contratto); art. 21 (riserve e richieste di maggiori oneri); art. 22 (trasparenza prezzi – auditing); art. 23 (Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001); art. 24 (obblighi di riservatezza); art. 26 (regime fiscale e spese di contratto); art. 27 (controversie e foro competente).